Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Sabato, 8 luglio** — **Numero 159**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » [illegible]; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto agli abbonati ed agli uffici ammessi alla distribuzione degli atti del Governo, che la Direzione dello stabilimento penale di Roma (tipografia delle Mantellate) ha terminata la spedizione del volume 8° e della parte supplementare con i relativi indici della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1909.

Ha, inoltre, spedito il R. decreto n. 834 dell'anno 1908.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento dei suddetti atti dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

Roma, 7 luglio 1911.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 632 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ruolo organico.

Il ruolo organico del personale dei disegnatori della R. marina è stabilito in conformità della seguente tabella:

GRADI	Stipendi	Ruolo			Numero totale
		Costruzioni navali	Artiglieria e armamenti	Genio militare	
Capi disegnatori principali di 1ª classe:					
Al massimo	6,000	2	1	»	3
Al minimo.	5,000	4	2	»	6
Capi disegnatori principali di 2ª classe . .	4,500	6	—	1	10
Capi diseg. di 1ª classe	4,000	20	10	1	31
Capi diseg. di 2ª classe	3,500	30	15	3	48
Disegnatori	da L. 2,000 a » 3,000	115	60	10	185
Totale . . .	. . . . . .	177	91	15	233

Art. 2.

Avanzamento.

Il conferimento dello stipendio massimo di L. 6000 non può aver luogo se non dopo due anni di permanenza nel grado di capo disegnatore principale di 1ª classe e previo parere del Consiglio d'amministrazione.

Le promozioni di classe dei capi disegnatori principali e quelle di grado da capo disegnatore di 1ª classe a capo disegnatore principale di 2ª classe sono conferite per merito; quelle di classe dei capi disegnatori sono conferite alternativamente una per merito ed una per idoneità.

Le promozioni a capo disegnatore di 2ª classe hanno luogo in seguito ad esame di concorso, al quale possono prendere parte i disegnatori che contino almeno otto anni di servizio in tale qualità nella Regia marina.

I disegnatori procedono dallo stipendio di L. 2000 fino a quello di L. 3000 mediante successivi aumenti quadriennali di L. 300 salvo per l'ultimo che sarà di L. 400.

Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, il ministro della marina potrà, con decreto motivato, ritardare di sei mesi in sei mesi la concessione dell'aumento quadriennale di stipendio ai disegnatori che sieno giudicati di cattiva condotta o che non abbiano dato prova di buona volontà nell'esercizio delle loro attribuzioni.

I disegnatori che hanno raggiunto lo stipendio massimo di L. 3000 conservano il diritto agli aumenti sessennali di stipendio secondo la legge in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

I disegnatori che all'entrata in vigore della presente legge hanno acquistato diritto alla promozione a capo disegnatore di 2ª classe in seguito ad esame di concorso o di idoneità, ottengono l'avanzamento senza sottoporsi all'esame di concorso di cui al precedente art. 2.

Lo stipendio degli attuali disegnatori di 1ª classe è elevato da L. 2500 a L. 2600.

Gli attuali disegnatori di 1ª e 2ª classe che alla data in cui entrerà in vigore la presente legge si trovino da quattro anni o più nel godimento dello stipendio rispettivo di 2500 lire e di lire 2000, percepiranno con la data stessa il primo aumento quadriennale di stipendio verso cessazione degli aumenti sessennali dei quali fossero provvisti. Per questi disegnatori il periodo di servizio prestato oltre i quattro anni sarà computato per la maturazione del successivo aumento quadriennale.

Gli altri disegnatori di 1ª e 2ª classe avranno diritto al primo aumento quadriennale di stipendio quando saranno trascorsi quattro anni dal conseguimento dell'attuale stipendio di L. 2500 e di L. 2000.

Art. 4.

Lo stipendio degli attuali disegnatori di 3ª classe che risulteranno in eccedenza al ruolo organico è elevato da L. 1,500 a L. 2,000.

Art. 5.

Tutti gli avanzamenti e gli aumenti di stipendio dipendenti dalla prima applicazione della presente legge avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui entrerà in vigore la legge stessa.

Per tali avanzamenti potrà prescindersi dalle condizioni di anzianità stabilite dall'art. 2 precedente.

Però, coloro che potessero beneficiare di due promozioni, non otterranno la seconda se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal conseguimento della prima.

Art. 6.

I tre posti di disegnatore portati in aumento nel ruolo dei disegnatori del genio militare saranno coperti mediante passaggio di disegnatori dei ruoli delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti con le modalità che stabilirà il ministro della marina.

Art. 7.

Per affrettare l'eliminazione dei disegnatori in eccedenza al ruolo organico, il ministro della marina provvederà alla dispensa dal servizio di quegli impiegati del grado di disegnatore che contino almeno venti anni di servizio e, per le condizioni di età, di salute, di cultura, di attitudine e diligenza, non siano in grado di dare il pieno rendimento che l'Amministrazione ha il diritto di esigere dai funzionari in attività di servizio assegnati al personale dei disegnatori.

A tal uopo in ciascun dipartimento marittimo il Consiglio dei lavori prenderà in esame la posizione di tutti gli impiegati del grado di disegnatore ascritti al dipartimento stesso che contino venti anni di servizio e compilerà per ciascuno di essi una speciale nota informativa, su modello stabilito dal Ministero, intesa ad accertare le condizioni suddette.

Queste speciali note saranno sottoposte al Consiglio d'amministrazione del Ministero, il quale, esaminate le note informative annuali, le pratiche personali ed i precedenti dell'impiegato, si pronuncierà sulla dispensa dal servizio.

Contro la decisione del Consiglio d'amministrazione, ed entro trenta giorni dalla comunicazione fattagli, l'impiegato proposto per la dispensa dal servizio può presentare ricorso al ministro, il quale decide in via definitiva.

Le stesse disposizioni saranno applicate, durante il quadriennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai disegnatori che vengono compiendo i venti anni di servizio.

Art. 8.

I disegnatori dispensati dal servizio in base al precedente articolo, sono ammessi a liquidare la pensione nella misura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sulle pensioni.

Coloro però che contano meno di 25 anni di servizio liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto tale periodo.

Art. 9.

Le maggiori somme occorrenti per l'applicazione dell'organico di cui all'art. 1 della presente legge, saranno portate in aumento ai relativi capitoli del bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 mediante decreto del ministro del tesoro. Al detto aumento dovrà far riscontro una corrispondente diminuzione di spesa su altri capitoli del bilancio stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 633 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti delle disposizioni dei seguenti articoli ed all'atto della formazione dei quadri di avanzamento al grado di capitano di corvetta sono considerati come appartenenti ad uno stesso corso i tenenti di vascello compresi tra il più anziano degli ufficiali di ciascun corso ordinario proveniente dall'Accademia navale incluso, e il più anziano del corso ordinario successivo escluso.

Art. 2.

I quadri di avanzamento a capitano di corvetta dovranno essere compilati per corso.

Il primo corso da prendersi in esame agli effetti della presente legge sarà quello degli ufficiali che conseguirono la nomina a guardiamarina in data 3 luglio 1892.

I quadri successivi saranno compilati quando sia esaurito il quadro del corso precedente.

Art. 3.

Allorchè si dovrà compilare il quadro di avanzamento per corso, la commissione di avanzamento competente per la promozione al grado di capitano di corvetta, che in base alle vigenti norme dovrebbe formare il quadro, compilerà l'elenco degli ufficiali pei quali propone la inserizione in quadro.

Il numero degli ufficiali compresi in questo elenco non potrà superare il 70 per cento degli ufficiali appartenenti al corso, non tenendo conto della frazione.

Gli ufficiali stessi dovranno in questo elenco conservare la loro anzianità relativa.

L'elenco suddetto sarà sottoposto all'esame della commissione di avanzamento competente per la promozione al grado di contrammiraglio e, nel caso in cui i due giudizi concordino, l'elenco diviene il quadro definitivo di avanzamento. In caso contrario il giudizio definitivo spetterà al ministro il quale compilerà il quadro, senza poter modificare però le decisioni delle commissioni, nei punti in cui esse sono concordi fra loro e senza poter mai superare la proporzione del 70 per cento.

Art. 4.

Gli ufficiali non compresi nel quadro saranno, entro 60 giorni dalla deliberazione, collocati in posizione di servizio ausiliario od a riposo a seconda che conservino o non l'attitudine ad alcuno dei servizi stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª, purchè abbiano compiuto venti anni di servizio effettivo.

Qualora gli ufficiali stessi non si trovino in quest'ultima condizione saranno collocati in congedo provvisorio in attesa di raggiungere le condizioni medesime.

Art. 5.

Potranno essere collocati in posizione ausiliaria od in congedo provvisorio, a loro domanda, a seconda che abbiano compiuti o non venti anni di servizio effettivo, i tenenti di vascello con dodici anni di grado i quali conservino l'attitudine ai servizi contemplati dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti della presente legge cesseranno di aver vigore con la compilazione del settimo quadro di avanzamento per corso.

Art. 7.

Per gli ufficiali dello stato maggiore generale della R. marina il servizio utile a pensione decorre:

a) dal diciassettesimo anno di età per tutti coloro i quali a quella data si trovavano inscritti come allievi presso le RR. scuole di marina o la R. Accademia navale;

b) dal giorno antecedente di due anni a quello del conseguimento dell'ammissione al terzo corso della

Facoltà fisico-matematica per coloro che furono ammessi alla R. Accademia navale subordinatamente al possesso di detto titolo, purchè tale anticipata decorrenza non cada prima del compimento del diciassettesimo anno di età, nel qual caso si intende limitata a quest'ultima data;

c) dal giorno della nomina ad allievo della prima classe della R. Accademia navale per coloro che vi furono ammessi avendo già superata l'età di diciassette anni, in base all'ordinamento approvato con decreto Reale 17 dicembre 1896, n. 589 e successivi, sempre quando non avessero contratto precedente arruolamento.

Art. 8.

Per la liquidazione della pensione dei tenenti di vascello di cui all'art. 4 sarà computato come servizio prestato la metà del tempo necessario a raggiungere il limite di età prescritto per il proprio grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 647 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La categoria dei macchinisti nel Corpo Reale equipaggi, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 24 marzo 1907, n. 135, è soppressa.

Art. 2.

È istituita nel Corpo Reale equipaggi la categoria meccanici, in sostituzione di quella dei macchinisti, entro i limiti della forza organica bilanciata del Corpo stesso.

Art. 3.

La composizione gerarchica e la corrispondenza di grado delle categorie del Corpo Reale equipaggi sono stabilite dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4.

Agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, la permanenza minima e il periodo minimo d'imbarco in ciascun grado della categoria meccanici sono fissati dal seguente prospetto:

	Permanenza minima nel grado di cui a fianco		Periodo minimo d'imbarco	
	anni	mesi	anni	mesi
Capo meccanico di 1ª classe . . .	1	—	1 (per entrambe le classi)	6
Capo meccanico di 2ª classe . . .	1	—		
Secondo capo meccanico	1	—	1	—
Sotto capo meccanico	—	6	—	6

La permanenza massima nel grado di capo meccanico di 2ª classe è di quattro anni, trascorsi i quali i sottufficiali di tal grado sono promossi alla 1ª classe purchè idonei.

Art. 5.

Gli allievi meccanici sono tratti dai militari del Corpo Reale equipaggi e dai giovani volontari che posseggano le condizioni richieste nei relativi speciali arruolamenti.

I giovani volontari contraggono, all'atto dell'arruolamento, la ferma di sei anni prevista dall'art. 85 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860. I militari del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro passaggio negli allievi meccanici, commutano la propria ferma in quella sessennale.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345 (articoli 3 e 3-*bis* della legge 27 giugno 1901, n. 276), sono estese ai militari della categoria meccanici.

Art. 7.

Le paghe giornaliere spettanti ai militari della categoria meccanici sono stabilite dalla seguente tabella:

	Su navi in armamento, armamento ridotto o riserva	Su navi in disponibilità o a terra
Capi meccanici di 1ª classe . . .	4.50	4.00
Capi meccanici di 2ª classe . .	3.80	3.30
Secondi capi meccanici	2.60	1.85
Sottocapi meccanici	2.00	1.35
Allievi meccanici	0.80	0.60

La paga giornaliera dei capi meccanici di 1ª classe aumenta di L. 0.30, 0.60, 0.90 sia a bordo sia a terra, quando essi abbiano compiuto rispettivamente, 4, 8, 12

anni di permanenza in tal grado, oppure, 19, 23, 27 anni di servizio effettivo.

La paga giornaliera dei secondi capi meccanici aumenta di L. 0.40, 0.80, 1.20, sia a bordo sia a terra, quando essi abbiano compiuto, rispettivamente, 3, 6 e 9 anni di permanenza nel grado.

La paga giornaliera dei sotto capi meccanici aumenta di L. 0.20 e 0.40, sia a bordo sia a terra, quando essi abbiano compiuto, rispettivamente, 3 e 6 anni di permanenza nel grado.

Art. 8.

Le disposizioni della legge 19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3ª), relative agli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, sono estese alla categoria « Meccanici ».

È abrogato l'art. 2 della legge 27 dicembre 1906, n. 680.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con R. decreto le norme per l'applicazione della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

I sottufficiali macchinisti tuttora in servizio alla data di promulgazione della presente legge e gli allievi macchinisti, che dopo quella data saranno nominati sottufficiali, secondo il precedente ordinamento, costituiranno ruolo separato fino ad estinzione, proseguendo la carriera nel ruolo medesimo colle norme fino ad ora vigenti.

Art. 11.

In conseguenza della presente legge verranno trasferiti nella categoria « Meccanici », conservando il proprio grado e la propria anzianità di grado:

1° tutti gli attuali sottufficiali e sotto capi fuochisti abilitati alla condotta delle caldaie e dei macchinari ausiliari, ad eccezione di quelli che all'atto della promulgazione della presente legge, trovandosi ancora vincolati alla prima ferma non superiore ad anni quattro, non la commutassero in ferma sessennale;

2° tutti i capi fuochisti di 1ª classe naviganti;

3° quei sottufficiali macchinisti che ne faranno domanda.

I sottufficiali macchinisti che otterranno il passaggio nella categoria « Meccanici » continueranno a percepire, come assegno *ad personam*, la differenza tra la paga giornaliera da loro goduta all'atto del passaggio stesso e quella loro spettante per il nuovo grado conseguito nella categoria « Meccanici ». Il diritto a tale assegno personale cesserà dal giorno in cui i sottufficiali provenienti dai macchinisti raggiungeranno nella categoria « Meccanici », per effetto di promozione o di aumento di paga, una paga giornaliera superiore a quella da loro goduta al momento del passaggio in quest'ultima categoria.

Art. 12.

I sotto capi e comuni di 1ª e 2ª classe della categoria fuochisti, che avranno ultimato con esito favorevole un apposito corso, saranno classificati sotto-capi meccanici, ad eccezione di quelli che, all'atto della promulgazione della presente legge, trovandosi ancora vincolati alla prima ferma, non superiore ad anni quattro, non la commuteranno in ferma sessennale.

Art. 13.

I graduati fuochisti non contemplati nei precedenti articoli 11 e 12 e quelli vincolati dalla ferma non superiore ad anni quattro che non intendessero di commutarla nell'altra sessennale, costituiranno un ruolo separato, conservando il grado e gli averi attuali, senza però aver diritto a conseguire avanzamento di sorta. Essi potranno aspirare alle rafferme con soprassoldo, purchè rispondano ai requisiti generali prescritti per tale concessione ed a quelli professionali della categoria nella quale permangono. Potranno anche essere trasferiti, in seguito a loro domanda, col loro grado ed anzianità, in una delle categorie del Corpo Reale equipaggi, sempre quando soddisfino alle condizioni di idoneità per ciascuna categoria prescritte.

Art. 14.

Pei graduati di cui l'articolo precedente i limiti di età e di servizio prescritti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ridotti di una quantità pari al terzo del periodo d'imbarco compiuto su navi armate od in riserva; in niun caso però tale riduzione potrà essere maggiore di anni cinque.

È in facoltà del ministro della marina, sentito il parere della Commissione di avanzamento e subordinatamente alla disponibilità del debito vitalizio nel relativo capitolo del bilancio marina, di collocare a riposo detti graduati, quando abbiano raggiunto i limiti minimi di età e di servizio voluti dalle leggi in vigore per esercitare il diritto a pensione, parimente ridotti di un terzo come dal capoverso precedente.

Tale riduzione può anche essere accordata a quei graduati fuochisti che domandino di raggiungere con tale computo i limiti minimi di età e di servizio voluti per il collocamento a riposo.

Art. 15.

Ai sottufficiali e sottocapi che costituiscono il ruolo separato di cui l'art. 13, e che non avendo diritto a pensione intendessero di lasciare il servizio, sarà concessa, all'atto del loro congedamento, una indennità di L. 600, se avranno compiuto sei anni di effettivo servizio nel Corpo Reale equipaggi, e L. 100 per ogni anno di servizio in più, senza superare in ogni caso la somma massima di L. 2000 pari alla gratificazione prevista dall'art. 6 della legge 27 giugno 1901, n. 276.

Tale indennità non è cumulabile con quella del ci-

tato art. 6 della legge stessa; però il sottufficiale o il sottocapo potrà optare per il trattamento più favorevole.

Art. 16.

All'atto della promulgazione della presente legge, gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi (categoria fuochisti) passeranno a far parte, col propio grado ed anzianità, del ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi (categoria meccanici).

I capi fuochisti di prima classe, già inscritti nel quadro di avanzamento per sottotenente del Corpo Reale equipaggi (categoria fuochisti), conserveranno il diritto all'iscrizione nel quadro per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi (categoria meccanici).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA.

Composizione gerarchica e corrispondenza di grado dei militari del Corpo R. equipaggi.

Denominazione generica	Marinari	Timonieri	Cannonieri	Torpedinieri	Aiutanti	Meccanici	Fuochisti
Sottufficiali .	Nocchiere di 1ª classe	Capo timoniere di 1ª classe	Capo cannoniere di 1ª classe	Capo torpediniere di 1ª classe	Aiutante di 1ª classe	Capo meccanico di 1ª classe	—
	Nocchiere di 2ª classe	Capo timoniere di 2ª classe	Capo cannoniere di 2ª classe	Capo torpediniere di 2ª classe	Aiutante di 2ª classe	Capo meccanico di 2ª classe	—
	Secondo nocchiere	Secondo capo timoniere	Secondo capo cannoniere	Secondo capo torpediniere	Secondo aiutante	Secondo capo meccanico	—
Sottocapi .	Sotto nocchiere	Sottocapo timoniere	Sottocapo cannoniere	Sottocapo torpediniere	Sotto aiutante	Sottocapo meccanico	—
Comuni: di 1ª classe	Marinaio scelto	Timoniere	Cannoniere scelto	Torpediniere scelto	—	—	Fuochista scelto
di 2ª classe	Marinaio	Allievo timoniere	Cannoniere e allievo specialista cannoniere	Torpediniere e allievo specialista torpediniere	—	Allievo meccanico	Fuochista e allievo fuochista
di 3ª classe	Mozzo	—	—	—	—	—	—

Denominazione generica	Operai	Musicanti e trombettieri	Infermieri	Semaforisti	Furieri	Categorie in via di eliminazione, che si conservano transitoriamente: Macchinisti	Fuochisti
Sottufficiali .	Maestro di 1ª classe	Capo musica di 1ª classe	Capo infermiere di 1ª classe	Capo semafor. di 1ª classe	Capo furiere di 1ª classe	Primo macchinista	Capo fuochista di 1ª classe
	Maestro di 2ª classe	Capo musica di 2ª classe	Capo infermiere di 2ª classe	Capo semafor. di 2ª classe	Capo furiere di 2ª classe	Secondo macchinista	Capo fuochista di 2ª classe
	Secondo maestro	Secondo capo musica o trombettiere	Secondo capo infermiere	Secondo capo semafor.	Secondo capo furiere	—	Secondo capo fuochista
Sottocapi .	Sotto maestro	Sottocapo musica o trombettiere	Sottocapo infermiere	Sottocapo semaforista	Sottocapo furiere	—	Sottocapo fuochista
Comuni: di 1ª classe	Operaio	Musicante o trombettiere scelto	Infermiere scelto	Semaforista	Furiere scelto	—	—
di 2ª classe	Allievo operaio	Allievo music. o trombettiere	Infermiere e allievo infer.	Allievo semaf.	Furiere e all. furiere	—	—
di 3ª classe	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il ministro della marina* LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero **648** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale dei contabili della R. marina, di cui all'art. 1° della legge 5 luglio 1908, n. 365, è soppresso.

Art. 2.

Sono istituiti nella R. marina i seguenti personali civili:

Personale di ragioneria dei RR. arsenali marittimi;

Personale dei gestori di magazzino e di cassa della R. marina;

Personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi.

Art. 3.

Le attribuzioni assegnate a ciascuno dei personali suddetti sono le seguenti:

Personale di ragioneria: tenuta della scrittura di riscontro presso i regi arsenali marittimi.

Personale dei gestori di magazzino e di cassa: ricezione, custodia e distribuzione dei materiali che si depositano nei magazzini della Regia marina e servizio di cassa presso le direzioni di Commissariato militare marittimo.

Personale d'ordine: servizi d'ordine, di scritturazione e di archivio negli uffici degli arsenali militari marittimi, negli uffici tecnici della Regia marina, negli uffici del Genio militare per la Regia marina, nelle biblioteche dipartimentali e presso la Regia Accademia navale.

Art. 4.

I ruoli organici dei personali suddetti sono stabiliti in conformità delle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla presente legge.

Art. 5.

Il personale di ragioneria è reclutato mediante concorso per esame in conformità delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.

I gestori di magazzino e di cassa sono nominati mediante concorso per titoli, sentito il Consiglio di amministrazione, fra gli ufficiali ed impiegati della R. marina che contino almeno 15 anni di servizio effettivo, godano uno stipendio non inferiore a lire 4000 e prestino la prescritta cauzione.

Il personale d'ordine è reclutato mediante concorso per esame fra i sottufficiali della R. marina in servizio attivo, ed, in mancanza, tra giovani borghesi, in conformità delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.

Art. 6.

L'avanzamento nel personale di ragioneria è regolato in conformità delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili; quello del personale d'ordine dalle disposizioni contenute nella legge 30 giugno 1907, n. 384, relativa alle categorie d'ordine delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 7.

Il personale dei guardiani di magazzino della Regia marina, di cui all'art. 1° della legge 5 luglio 1908, numero 365, assume la denominazione di «Personale subalterno degli assistenti di magazzino della Regia marina».

Art. 8.

Gli assistenti nel personale subalterno dei magazzini sono addetti alla materiale custodia ed al maneggio dei materiali per la loro ordinaria introduzione, manutenzione e distribuzione.

Art. 9.

L'organico del personale subalterno degli assistenti dei magazzini, è fissato in conformità della seguente tabella:

Numero	Grado	Stipendio
—	—	—
89	Assistente	da lire 1200 a lire 2000

Art. 10.

Gli assistenti procedono nel ruolo da L. 1200 a L. 2000 per aumenti quadriennali di L. 200.

Non avranno diritto agli aumenti quadriennali gli assistenti che, a parere d'una commissione, che sarà stabilita dal regolamento di cui all'art. 23 della presente legge, non abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Il periodo per il raggiungimento dell'aumento è in tale caso prorogato di sei mesi finchè la predetta commissione non esprima al riguardo parere favorevole.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Nella prima costituzione del personale di ragioneria saranno osservate le norme seguenti:

I posti di ragioniere capo sono conferiti, in seguito a domanda, a scelta del ministro, ad ufficiali superiori del Corpo di commissariato militare marittimo ovvero ai funzionari della carriera amministrativa o di ragioneria dell'Amministrazione centrale della marina con stipendio non inferiore a L. 4000, con le modalità che saranno stabilite dal ministro stesso.

I posti di primo ragioniere sono conferiti, in seguito

a domanda, a contabili o sottocontabili di 1ª classe che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, possano considerarsi ottimi sotto tutti i riguardi. Essi dovranno assoggettarsi ad un esame d'idoneità su programma che verrà stabilito con decreto ministeriale. Sono esonerati da questi esami coloro che posseggono i seguenti titoli di studio: laurea universitaria, licenza liceale, licenza d'Istituto tecnico od altri che saranno riconosciuti equipollenti e quelli che sostennero con esito favorevole gli esami di concorso per aiuto contabile banditi sui programmi in data 1° aprile 1890.

La nomina avrà luogo al grado di primo ragioniere di 2ª classe in ordine di grado e di anzianità. Qualora il numero dei prescelti fosse superiore a quello complessivo stabilito dal ruolo organico per il grado di primo ragioniere, coloro che non trovano posto nel grado stesso saranno nominati ragionieri di 1ª classe.

I posti di ragioniere di 1ª classe e quelli di ragioniere di 2ª classe sono conferiti, in seguito a domanda, a sottocontabili di 2ª classe che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, possano considerarsi ottimi sotto tutti i riguardi. Essi dovranno assoggettarsi ad un esame d'idoneità su programma che verrà stabilito con decreto Ministeriale. Sono esonerati da questo esame coloro che posseggono alcuno dei titoli di sopra accennati e quelli che furono nominati sottocontabili di 2ª classe in seguito a risultato degli esami di concorso di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1908, n. 365. La nomina al grado di ragioniere di 2ª classe avrà luogo in ordine di anzianità.

Qualora il numero dei prescelti fosse superiore a quello stabilito dall'organico, gli eccedenti saranno considerati temporaneamente fuori quadro nel grado di ragioniere di 2ª classe ed in sostituzione di altrettanti posti di ragioniere della classe inferiore che verranno lasciati vacanti.

I posti di ragioniere di 3ª e 4ª classe che, tenuto conto della disposizione contenuta nel capoverso precedente, rimanessero disponibili, sono messi a concorso fra gli aiuto contabili con le norme e le modalità che verranno stabilite dal ministro.

Qualora dopo effettuati i concorsi suddetti i posti di ragioniere stabiliti per le varie classi dell'organico non venissero tutti coperti, il Ministero ha facoltà di nominarvi a propria scelta, ed in seguito a domanda, ufficiali subalterni del Commissariato militare marittimo, ovvero di bandire pubblici concorsi.

Nei casi contemplati dal presente articolo sarà aggregato al Consiglio d'amministrazione, con voto deliberativo, il direttore capo della ragioneria del Ministero.

Art. 12.

Nella prima costituzione del personale dei gestori di magazzino e di cassa, i posti assegnati dal ruolo organico sono conferiti, in seguito a domanda, agli attuali funzionari inscritti nel grado di contabile.

Alle ulteriori vacanze, sarà provveduto in conformità delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 5, salvo il diritto a precedenza di coloro che all'atto dell'approvazione della presente legge rivestivano il grado di sotto contabile di 1ª classe.

Art. 13.

Nella prima costituzione del personale d'ordine saranno osservate le norme seguenti:

I posti di archivista capo sono conferiti ai funzionari ascritti al grado di contabile che ne facciano domanda.

Ai posti di archivista di 1ª e 2ª classe sono rispettivamente ascritti, in ordine di anzianità, i sotto contabili di 1ª e 2ª classe che non abbiano conseguito nomine nel personale di ragioneria e, successivamente, gli aiuto-contabili di 1ª classe che abbiano sostenuto, con favorevole risultato, gli esami d'idoneità per la promozione a sotto contabile di 2ª classe.

I posti di applicato sono conferiti in seguito a domanda degli aiuto contabili.

Queste domande sono prese in esame dal Consiglio dei lavori del dipartimento marittimo cui l'impiegato appartiene, sentito il capo dell'ufficio dal quale direttamente dipende. Il Consiglio dei lavori compila per ciascun impiegato una speciale nota informativa, su modello stabilito dal Ministero, intesa ad accertare se l'impiegato stesso, per le condizioni di età, di salute, di capacità, di diligenza, è al caso di dare il pieno rendimento che l'Amministrazione ha diritto di esigere da un funzionario in attività di servizio nelle attribuzioni assegnate alla categoria d'ordine.

Queste speciali note sono sottoposte al Consiglio di amministrazione del Ministero, il quale, esaminate le note informative annuali, le pratiche personali ed i precedenti relativi alla condotta dell'impiegato, si pronuncia sull'accoglimento della domanda. Contro la decisione del Consiglio d'amministrazione, ed entro trenta giorni dalla comunicazione fattagli, l'impiegato la cui domanda non è stata accolta, può presentare ricorso al ministro, il quale decide in via definitiva.

Gli aiuto-contabili ammessi a far parte del personale d'ordine sono nominati nella classe corrispondente degli applicati, in ordine di anzianità, restando temporaneamente fuori ruolo per ciascuna classe coloro che eccedessero il numero stabilito dalla rispettiva forza organica.

Art. 14.

Agli attuali aiuto-contabili di 3ª classe a L. 1500, che conseguono la nomina di applicato di 3ª classe nella categoria d'ordine, è concesso un aumento temporaneo di stipendio di L. 500, fino a quando non ottengano la promozione ad applicato di 2ª classe.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che in forza delle disposizioni contenute nell'art. 53 del regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1901, n. 719,

già percepiscono un assegno personale pari o superiore alla somma suindicata.

Se tale assegno è inferiore alle L. 500, è concessa la differenza a titolo di conguaglio.

Art. 15.

Gl' impiegati avventizi attualmente in servizio nella Regia marina in qualità di assistenti di biblioteca e con le funzioni di scritturale presso la R. Accademia navale saranno incorporati nel personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi, con il grado di applicato di terza classe a L. 1500 e classificati dopo gli attuali aiuto-contabili di terza classe che fanno passaggio nel personale d'ordine.

Pel conseguimento di tale nomina essi dovranno essere riconosciuti meritevoli dal Consiglio d'amministrazione del Ministero.

La stessa commissione procederà pure alla formazione della lista promiscua di anzianità fra gli assistenti di biblioteca e gli scritturali della R. Accademia navale riconosciuti meritevoli della nomina ad applicato.

Art. 16.

Gli appartenenti al personale lavorante della R. marina che, alla data della entrata in vigore della legge 2 giugno 1904, n. 236, erano addetti da non meno di due anni a lavori di scritturazione senza avere la qualifica di scritturali o di amanuensi e gli insegnanti civili delle scuole specialisti cannonieri e torpedinieri, saranno chiamati per una sola volta ad un esame in base al programma da stabilirsi con decreto del ministro della marina.

Coloro che superano tale esame saranno classificati in una speciale graduatoria nell'ordine dei punti riportati nell'esame stesso.

I posti di applicato di terza classe nel personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi che si rendono vacanti dopo effettuate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge, saranno conferiti agli inscritti nella graduatoria suddetta e nell'ordine stesso fino ad esaurimento.

Art. 17.

L'assegno degl'impiegati avventizi, attualmente in servizio della R. marina in qualità di assistenti e custodi di osservatorî è stabilito in L. 1500.

Ai predetti assistenti e custodi potranno essere concessi, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, e sempre quando ne siano riconosciuti meritevoli, tanti aumenti quadriennali, sul proprio assegno, di L. 250 fino a raggiungere un assegno massimo di L. 2000.

Gli assistenti e custodi di osservatorî attualmente in servizio saranno sostituiti gradatamente nelle loro funzioni da sottufficiali timonieri del Corpo Reale equipaggi in servizio attivo, man mano che cesseranno comunque dall'impiego straordinario.

Art. 18.

Lo stipendio degli ufficiali di scrittura, in via di eliminazione, esistenti in servizio alla data della pubblicazione della presente legge, è portato a L. 2000, cessando contemporaneamente gli aumenti sessennali da essi finora conseguiti.

Agl'impiegati suddetti saranno concessi, qualora riconosciuti meritevoli, aumenti quadriennali nella misura di L. 200, fino a raggiungere lo stipendio di L. 2400.

Art. 19.

Gli aiuti contabili che non conseguono la nomina nel personale d'ordine, sia per mancata domanda, sia perchè questa non venne accolta; sono dispensati dal servizio se abbiano raggiunto venti anni di servizio effettivo.

Essi sono ammessi a liquidare la pensione vitalizia nella misura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Coloro però che contano meno di 25 anni di servizio liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto tale periodo.

Coloro che non abbiano raggiunto i 20 anni di servizio effettivo sono collocati in disponibilità e verranno dispensati dal servizio non appena raggiungano tale limite.

La liquidazione della pensione ha luogo nella misura suindicata.

Durante la disponibilità essi percepiranno un assegno pari ai tre quinti dello stipendio.

Art. 20.

Agli attuali guardiani capi e guardiani di magazzino che per effetto della presente legge assumeranno la denominazione di assistente nel personale subalterno dei magazzini, sarà concesso un primo aumento quadriennale a decorrere dal 1° luglio 1911, se al 30 giugno 1911 abbiano quattro anni di anzianità nella classe e grado in cui si trovano nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli altri il periodo per il conseguimento dell'aumento quadriennale decorrerà dalla data di anzianità nella classe e grado in cui si trovano nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della marina sarà stanziata con decreto del ministro del tesoro la somma occorrente per gli assegni agli aiuto-contabili in disponibilità ai sensi dell'art. 19 della presente legge.

Così pure con decreto del ministro del tesoro si provvederà al trasporto dei fondi di bilancio che si rende-

ranno necessari fra i capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911.

Art. 22.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno effettuate gradualmente, in modo però da avere piena attuazione entro il 31 dicembre 1911.

Art. 23.

Entro il 31 dicembre 1911 sarà pure provveduto alla emanazione dei regolamenti speciali per i personali di nuova istituzione e per il personale subalterno degli assistenti di magazzino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella A.

Ruolo organico del personale di ragioneria dei Regi arsenali marittimi.

Ragionieri capi di 1ª classe	a lire 6,000	n.	3
Ragionieri capi di 2ª classe	a » 5,000	»	2
Primi ragionieri di 1ª classe	a » 4,500	»	10
Primi ragionieri di 2ª classe	a » 4,000	»	10
Ragionieri di 1ª classe	a » 3,500	»	8
Ragionieri di 2ª classe	a » 3,000	»	7
Ragionieri di 3ª classe	a » 2,500	»	6
Ragionieri di 4ª classe	a » 2,000	»	4
		N.	50

Tabella B.

Ruolo organico del personale dei gestori dei magazzini della R. marina.

Gestori dei magazzini della R. marina a L. 5000 n. 18

Le cauzioni da prestarsi dai gestori dei magazzini saranno determinate con decreto Reale.

Tabella C.

Ruolo organico del personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi.

Archivisti capi	a lire 4,000	n.	10
Archivisti di 1ª classe	a » 3,500	»	60
Archivisti di 2ª classe	a » 3,000	»	60
Applicati di 1ª classe	a » 2,500	»	150
Applicati di 2ª classe	a » 2,000	»	150
Applicati di 3ª classe	a » 1,500	»	80
		N.	510

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero 442 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Campobasso, deliberato in adunanza del 9 agosto 1909 da quel Consiglio provinciale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e speciale, per l'esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Campobasso, deliberato addì 9 agosto 1909 da quel Consiglio provinciale, con le modifiche ed aggiunte introdottevi in virtù dell'articolo 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO SPECIALE
per la coltivazione del riso nella provincia di Campobasso.

Art. 1.

La coltivazione del riso, nella provincia di Campobasso, è disciplinata, oltre che dal titolo IV della legge 1° agosto 1907, n. 636, e dai regolamenti generale e speciale approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157, e 5 gennaio 1911, n. 41, anche dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2.

Le distanze minime delle risaie attualmente esistenti e da attivarsi nella provincia sono le seguenti:

a) dagli aggregati di abitazione dai 2000 ai 7000 abitanti, metri 1200;

b) dagli aggregati con popolazione dai 500 ai 2000 abitanti, metri 800;

c) dagli aggregati con popolazione inferiore ai 500 e superiore ai 20 abitanti, metri 200;
d) dalle case sparse, metri 50;
e) dai cimiteri, metri 100.
In questa distanza è compresa la zona per la espansione edilizia.
La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più vicini tra loro del perimetro degli aggregati di abitazione e del perimetro delle risaie.

Art. 3.

Potranno eccezionalmente essere autorizzate, anche senza l'osservanza delle suaccennate distanze, l'attuazione di nuove risaie e il mantenimento in esercizio di quelle già esistenti nei terreni di natura a positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella del riso.

Art. 4.

La dichiarazione per attivare nuove risaie deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 4 del regolamento generale, le seguenti, necessarie per la identificazione del fondo:
1° denominazione del fondo;
2° contrada in cui si trova;
3° estensione;
4° confinazioni;
5° natura e configurazione del terreno.
Alla dichiarazione si dovrà allegare uno schizzo planimetrico, nel quale si riportano la posizione delle case isolate e degli aggregati più vicini specificandone anche la rispettiva quota altimetrica.

Art. 5.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno inscritte, coi relativi provvedimenti, su appositi registri presso l'ufficio municipale e presso l'ufficio di prefettura con tutte le indicazioni.

Art. 6.

I risicoltori debbono curare che le acque di irrigazione siano in quantità sufficienti per ogni appezzamento di terreno, e che le medesime siano condottate a mezzo di canali ben costruiti e tenuti mondi di erbe ed espurgati per modo che rimanga assicurato il continuo e regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione di stagni e pozzanghere di acqua stagnante.
Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente è vietata.

Art. 7.

Ove esistessero fossi o terreni depressi i quali, per le infiltrazioni delle risaie, si convertissero in pozzanghere i proprietari dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare il massimo scolo alle acque.

Art. 8.

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso ed aventi residenza fissa nella località destinata alla coltivazione stessa, i dormitorî od abitazioni dei lavoratori avventizi dovranno rispondere alle condizioni minime di abitabilità prescritte per le case rurali dal regolamento provinciale approvato dal Consiglio provinciale sanitario il 16 ottobre 1907 e alle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del regolamento generale per la risicoltura.

Art. 9.

I locali per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile, indicati dall'ultimo comma dell'art. 80 del testo unico delle leggi sanitarie, dovranno avere, oltre ai requisiti prescritti per le case di cui al precedente art. 8, una cubatura da 25 m. c. per ogni letto e dovranno essere provvisti di letto e delle necessarie suppellettili.

Art. 10.

Ai lavoratori impiegati nelle risaie dovrà essere assicurata, a termine dell'art. 81 del testo unico delle leggi sanitarie, acqua potabile di buona qualità ed in quantità non inferiore a 10 litri al giorno e per ciascun operaio di qualsiasi età.

Art. 11.

Qualora manchino sorgenti, la provvista di acqua potabile dovrà essere fatta o per mezzo di pozzi o per mezzo di cisterne, in modo che ogni aggregato di abitazioni, destinato agli operai impiegati per la coltivazione del riso, dovrà almeno avere un pozzo od una cisterna munito di pompa, protetto contro gli inquinamenti dall'esterno e contro le infiltrazioni delle acque superficiali.

Art. 12.

Per la costruzione dei pozzi nuovi, per la buona conservazione di quelli esistenti e per la somministrazione dell'acqua si seguiranno le istruzioni di massima annesse al presente regolamento.

Art. 13.

Nei comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione dei lavoratori avventizi per la mondatura o per la raccolta del riso, il comune, ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle leggi sanitarie, deve provvedere all'assistenza medico-farmaceutica con le medesime norme seguite per l'assistenza medico-farmaceutica dei poveri del comune.

Art. 14.

I medici, incaricati di tale assistenza, hanno l'obbligo di prestare un conveniente servizio di cura e di vigilanza sanitaria al lavoratori delle risaie, specialmente nei riguardi dell'igiene dei dormitorî, della salubrità e sufficienza degli alimenti.

Art. 15.

Di ogni trasgressione alle norme previste dalle disposizioni vigenti e del presente regolamento, in riguardo igienico sanitario, come pure delle manifestazioni eventuali di malattia trasmissibile dovranno farne immediata denuncia all'autorità sanitaria.
Per malattie trasmissibili si intendono quelle indicate nell'art. 13 del regolamento generale per la risicoltura.

Art. 16.

La durata e la distribuzione del periodo di riposo di mondatura e nel lavoro della raccolta e della trebbiatura del riso è disciplinata come segue:
a) mondatura — quando il lavoro effettivo abbia la durata di 9 o 10 ore il riposo sarà almeno di due ore diviso in due periodi uguali. Quando il lavoro abbia la durata inferiore alle ore 9, il riposo sarà di un'ora e mezza, diviso anche in due periodi, dei quali uno di un'ora;
b) raccolta — nel lavoro di raccolta il riposo sarà di almeno due ore e mezza, nei mesi di agosto e settembre, e di due ore, in ottobre;
c) trebbiatura — agli addetti alla trebbiatura sarà occordato il riposo di almeno un'ora ogni sei ore di lavoro.
Alle donne che allattano i propri bambini dovrà concedersi, oltre il riposo accordato agli altri lavoratori, un periodo di mezz'ora almeno per l'allattamento, senza che possa il tempo stesso detrarsi nel computo delle ore di lavoro.
I riposi dovranno essere dati, preferibilmente, nelle ore più calde della giornata.
Una tabella affissa indicherà le ore e le distribuzioni dei riposi.

Art. 17.

Il conduttore d'opera, che si vale delle facoltà dell'art. 96 del testo unico della legge sanitaria dovrà provvedere, entro il termine di 5 giorni, al deposito della somma complessiva presso la Cassa postale di risparmio nel circondario in cui si esegue il contratto di lavoro, facendo il versamento su libretto intestato alla massa dei lavoratori o al loro rappresentante.
Nello stesso tempo il conduttore d'opera verserà presso la stessa

Cassa una uguale somma sopra altro libretto intestato a sè stesso.
Sopra ambedue i libretti costituenti la garanzia reciproca delle parti per l'esecuzione dei patti stipulati nel contratto di lavoro, sarà apposto il vincolo d'inesigibilità durante il periodo pattuito che sarà dichiarato dal depositante al primo versamento.

Alla scadenza di tale termine le somme saranno esigibili, tranne i casi previsti dal titolo IV capo II del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 18.

Le commissioni di conciliazione, di cui all'art. 98 del testo unico della legge sanitaria, saranno elette alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento speciale per la elezione, la nomina e la funzione della commissione medesima per le controversie relative al contratto di lavoro nelle risaie approvato con R. decreto 5 gennaio 1911, n. 41.

Art. 19.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dall'applicazione del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie del regolamento generale per la risicoltura e del presente regolamento è devoluta a favore della Congregazione di carità del comune dove la contravvenzione è stata elevata.

Allegato n. 1.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Direzione generale della sanità pubblica.

(Divisione 7ª — sezione 2ª — 6 giugno 1908, n. 20800-2).

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (art. 12 del regolamento generale approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157).

A) *Pozzi scavati di nuova costruzione.*

1. I pozzi scavati dovranno essere ubicati, possibilmente, a monte delle abitazioni e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi e da qualunque altra causa d'inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dall'autorità sanitaria.

2. I pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida.

3. La loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

4. L'attingimento sarà fatto a pompa, o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello.

5. Dovranno infine essere espurgati periodicamente secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

B) *Pozzi scavati esistenti.*

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti, con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portare l'esame sulla potabilità dell'acqua, sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento; sulle condizioni di attingimento, sulla esistenza, o meno, di una zona di protezione, sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo, od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni di insalubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

C) *Pozzi Norton o Modenesi.*

I pozzi Norton costituiscono una varietà di pozzi tubolari che sono da raccomandarsi nei riguardi dell'igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, soprattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

D) *Pozzi trivellati profondi.*

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile l'adozione, offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre, però, essi forniscono acqua, che, per i caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi, per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

E) *Cisterne.*

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne che - in mancanza di meglio - possono rendere utili servigi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne siano costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestite internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri;

2° che sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da causa di inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che sieno munite di adatto puozzolo e di filtro a sabbia ben lavata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione siano collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale, e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti costituiti, in tutto od in parte, di lamiere piombifere;

6° che siano deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime piogge;

7° che sia provveduto allo attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che siano curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

F) *Condutture di acque.*

Ove si intende provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori accessori, fino al punto di erogazione.

G) *Distribuzione di acqua ai lavoratori.*

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque

scorrenti o raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette, ovvero da pozzi e cisterne non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

H) *Esame chimico e bacteriologico dell'acqua.*

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico e bacteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20-171-A-112-251, inserita nel Bollettino del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Allegato n. 2.

Elenco delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza volute dall'art. 19 del regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157.

1. Le Congregazioni di carità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno.
GIOLITTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio.
NITTI.

Il numero 448 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la coltivazione del riso, nella provincia di Reggio Emilia, deliberato in adunanza 16 novembre 1909 e 14 maggio 1910 dal Consiglio provinciale di detta provincia;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura e i regolamenti generale e speciale per la esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Reggio Emilia, deliberato dal Consiglio provinciale di detta provincia, con le modifiche ed aggiunte introdottevi, ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie, e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO APRILE.

REGOLAMENTO SPECIALE
per la coltivazione del riso nella provincia di Reggio Emilia.

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Reggio Emilia, oltrechè dalle disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e dai regolamenti, generale e speciale, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41, è regolata dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

La coltivazione anzidetta è permessa alla distanza minima:

a) di metri 100 da una abitazione isolata;
b) di metri 500 da aggregati di case da 50 a 500 abitanti;
c) di metri 1000 da aggregati di case da 500 a 5000 abitanti;
d) di metri 5000 da aggregati di oltre 5000 abitanti.

La distanza deve essere misurata nella retta che unisce i punti più vicini fra loro del perimetro degli aggregati di case e di quelle dei terreni coltivati a risaia.

Art. 3.

Non possono essere attivate risaie a distanza minore di metri 200 da cimiteri che abbiano la superficie più elevata di almeno due metri sul piano delle risaie.

In caso contrario la distanza non potrà essere minore di metri 500.

Art. 4.

A ciascuna risaia deve essere assicurato un diritto d'acqua sufficiente e il fondo della risaia deve essere sistemato in modo, mediante la livellazione del suolo e la costruzione degli occorrenti canali ed altre opere d'arte, che la risaia stessa risulti completamente coperta, durante il periodo di sommersione, da uno strato di acqua di almeno 5 centimetri, ricambiantesi in tutta la sua superficie continuamente.

Art. 5.

Saranno solo permesse le risaie che abbiano un livello tale, rispetto a quello dei canali irrigatori, da permettere si rivolga sopra di esse la quantità di acqua richiesta, senza che sia necessario inalzare nei canali stessi il livello normale del pelo dell'acqua fino ad impedirne il corso regolare e a determinare impaludamenti a monte.

Art. 6.

Tranne la deroga stabilita nell'articolo 8 per i terreni naturalmente sommergibili e paludosi, è vietata ogni forma di coltivazione a bacini chiusi o camere di acqua chiuse permanenti, i terreni coltivati a risaia devono aver una sufficiente pendenza perchè il deflusso dell'acqua, per apposite e ben regolate bocche, sia costantemente libero ed attivo e devono essere sistemati per modo che, al momento della messa ad asciutto della risaia, si possano rapidamente prosciugare.

Art. 7.

Ove per le altre buone condizioni siano ammessi alla coltura

umida terreni acquitrinosi, l'acqua che in essi scaturisce dovrà essere incanalata regolarmente e l'uso che se ne possa fare per la risaia stessa dovrà essere sistemato nel modo sopradetto.

Art. 8.

Pei terreni di natura e positura sommergibili e paludosi è ammessa la coltivazione del riso nella impossibilità di altre coltivazioni. I fabbricati esistenti in prossimità di tali risaie saranno tollerati, ma è vietato in modo assoluto la costruzione di nuove abitazioni.

Le speciali condizioni dei terreni pei quali si fa luogo alle suddette deroghe, quando vi siano opposizioni, sia per parte di privati che di pubbliche Amministrazioni, verranno riconosciute dal prefetto, inteso il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 9.

Chiunque intenda attivare una risaia in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, salve le disposizioni degli articoli 75, 76 e 77 del testo unico delle leggi sanitarie, e degli articoli 4 e 5 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157, dovrà rivolgerne domanda al sindaco.

La domanda dovrà contenere:

a) nome e cognome e domicilio del dichiarante;

b) descrizione del terreno che si vuole coltivare a risaia, la sua estensione, la ubicazione, la indicazione dei proprietari confinanti.

Alla domanda sarà annessa una mappa del terreno da ridursi a risaia con le relative misure e l'indicazione dei cavi, canali, terreni dai quali si intende estrarre le acque irrigue ed immettere quelle di scolo.

Art. 10.

Le dette domande, nel termine e con le modalità indicate nell'art. 75 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 4 del regolamento relativo, verranno trasmesse al prefetto.

Art. 11.

In ogni comune ove esiste coltivazione a riso dovrà essere, con tutta esattezza, tenuto un registro con l'elenco delle risaie esistenti nel territorio comunale.

Di ciascuna risaia dovranno essere indicati:

a) il nome e cognome del proprietario;

b) l'estensione e l'ubicazione del terreno;

c) tutte le notizie relative ai diritti di acqua;

d) i lavori che vennero eseguiti per la sistemazione del terreno e tutte le variazioni di qualsiasi specie portate ai detti terreni dall'inizio della coltivazione a risaia.

Il registro suddetto dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ai quali è affidata la vigilanza sulla risicoltura.

Art. 12.

Sono applicabili, in tutte le località ove esistono risaie, anche quando queste non siano comprese in zone malariche, le disposizioni di legge e dei regolamenti dirette a diminuire le cause della malaria per quanto riguarda la somministrazione gratuita del chinino, a scopo curativo e profilattico ai lavoratori delle risaie.

Il rimborso della spesa, sopportata dal comune per acquisto de chinino, viene effettuato nel modo stabilito dall'art. 78 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 13.

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella risicoltura, con residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione debbono presentare i requisiti determinati dal Consiglio provinciale sanitario con deliberazione del 21 dicembre 1907 relativamente alle condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali e dell'art. 9 del ego lamento 29 marzo 1908, n. 157, sulla isicoltura.

Tutte le abitazioni succitate devono inoltre avere tutte le aperture munite di reticelle metalliche per impedire la penetrazione delle zanzare.

Art. 14.

Oltre le disposizioni contenute negli articoli 83 e 84 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 14 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157, durante il periodo di mondatura il lavoro sarà interrotto da un riposo di tre ore e mezza da concedersi in due periodi, quando duri più di nove ore, e da un riposo di due ore in due periodi, quando il lavoro duri meno di nove ore.

Nella mietitura la giornata consuetudinaria dovrà essere interrotta da tre periodi di riposo di ore tre complessive, durante i mesi di agosto e settembre, e da due periodi di riposo di ore due complessive, nel mese di ottobre.

La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura e alla stagionatura dovrà essere interrotta da un riposo della darata di un'ora almeno per ogni periodo di sei ore di lavoro da distribuirsi secondo le esigenze.

Ai lavoratori stessi (quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato) dovrà inoltre essere concesso, per ogni notte, un riposo continuato di almeno sette ore.

Alle donne che allattano i propri bambini, oltre il riposo suddetto, sarà concessa mezz'ora per l'allattamento, senza che il tempo stesso possa detrarsi nel computo delle ore di lavoro.

Una tabella affissa presso l'ingresso delle abitazioni dei lavoratori e notificata al comune indicherà la durata e la distribuzione dei riposi, i quali saranno, preferibilmente, dati nelle ore più calde della giornata.

Art. 15.

Nei comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura e raccolta del riso, il comune deve provvedere ad un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica pei lavoratori stessi con le norme stabilite per i poveri.

I medici che i comuni incaricheranno sia direttamente, che su proposta degli interessati, oltre a curare i malati, eserciteranno la dovuta vigilanza igienica, specialmente per quanto riguarda le abitazioni, i dormitori e gli alimenti, visitando le squadre anche quando queste si trovano al lavoro.

Il compenso per tale servizio sarà dal comune, sentito il medico e le persone obbligate al rimborso della spesa, corrisposto in ragione del numero dei lavoratori avventizi immigrati, distintamente per le due stagioni della monda e della raccolta del riso, ed in ragione pure del numero delle giornate di lavoro.

Il medico e gli interessati saranno sentiti in adunanza convocata dal sindaco.

Il comune provvede poi, qualunque sia il numero degli intervenuti alla adunanza e con piena libertà di decisione.

Art. 16.

Il locale protetto da reticelle, di cui deve essere provvista ogni azienda nelle regioni risicole, a sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile, dovrà avere le pareti ed il pavimento adatti ad essere facilmente ripuliti e disinfettati ed una cubatura non inferiore a metri cubi 60, per le tenute con una superficie a risaia sino ai 100 ettari, ed una cubatura di m. c. 90, per le tenute con superficie a risaia superiore ai 100 ettari.

Art. 17.

I proprietari di terreni coltivati a risaia sono tenuti ad assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie, a norma delle istruzioni di massima allegate al presente regolamento (allegato 2°).

Art. 18.

Potrà essere provveduto a tale bisogno mediante l'utilizzazione di

vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture. In tali casi il proprietario dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni che verranno riconosciute necessarie dalle autorità sanitarie. All'uopo, prima di iniziare qualsiasi lavoro, sarà tenuto ad informarne il sindaco, il quale, a sua volta, informerà subito il prefetto.

Art. 19.

Sarà permessa la costruzione di condutture solamente quando sia assicurata, con le opportune analisi, la potabilità delle sorgenti, che si intendono di utilizzare, e quando siano determinate tutte le condizioni per mantenerne la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione con adatti sistemi di conduttura e con tutti i lavori accessorî fino al punto di erogazione.

Art. 20.

Quando sia possibile, in rapporto alla potabilità della falda acquea profonda che si intende utilizzare, si provvederà, possibilmente, all'acqua potabile mediante pozzi trivellati profondi.

Art. 21.

I pozzi scavati di nuova costruzione dovranno presentare i seguenti requisiti:

a) dovranno essere ubicati, possibilmente, a monte delle abitazioni e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, e da qualsiasi altra causa d'inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dall'autorità sanitaria;

b) dovranno essere costruite in buona opera muraria, con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno 2 centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida;

c) la loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona;

d) l'attingimento sarà fatto a pompa, o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura per l'attingimento nell'apertura del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello.

I detti pozzi dovranno infine essere spurgati periodicamente secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 22.

I pozzi scavati attualmente esistenti nei terreni coltivati a risaia dovranno, con tutta sollecitudine, essere risanati apportando ai medesimi, nel limite del possibile, le modificazioni conforme le norme indicate nell'articolo precedente, adottando quelle riparazioni che, caso per caso, saranno giudicate necessarie dalle autorità sanitarie.

I detti pozzi saranno per altro aboliti quando le condizioni di insalubrità che presentano siano di tal natura, a giudizio dell'autorità sanitaria, da non poter essere rimosse.

Art. 23.

Sarà permessa la perforazione di pozzi Norton quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per detti pozzi sarà necessario provvedere ad una zona di protezioni, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, sovrattutto, alla natura del terreno ed alla profondità della falda idrica.

Art. 24.

Quando non sia possibile altro sistema di rifornimento, potrà permettersi di provvedere all'acqua potabile mediante cisterne.

Dovrà in tale caso richiedersi:

a) che le cisterne siano costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestite internamente d'intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri;

b) che siano situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento;

c) che siano munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

d) che i canali d'alimentazione siano collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che siano impermeabili, di adatto materiale e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

e) che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti, costituiti in tutto o in parte di lamiere piombifere;

f) che siano deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

g) che sia provveduto all'attingimento mediante pompa o secchia fissa;

h) che siano curati periodicamente l'espurgo la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

Art. 25.

I funzionari incaricati dell'esecuzione della legge potranno sempre far procedere al prelevamento dei campioni dell'acqua somministrata per uso potabile ai lavoratori affinchè ne sia fatta l'analisi per riconoscere la qualità.

Art. 26.

L'acqua che si distribuisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque scorrenti, o raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette, ovvero da pozzi e cisterne, non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetti per la erogazione.

Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

Art. 27.

Il conduttore d'opera che, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sanitarie, trattiene parte della mercede nel limite massimo del 20 0[0, dovrà provvedere, entro il termine di giorni cinque, al deposito della somma complessiva equivalente alla ritenuta presso la Cassa postale di risparmio del luogo in cui si eseguisce il contratto di lavoro facendo il versamento su libretto intestato al lavoratore, ovvero collettivamente alla massa dei lavoratori assoggettati alla trattenuta, o ad un loro rappresentante, facendo risultare nel libretto stesso che il deposito rappresenta la trattenuta della mercede dei lavoratori stessi in garanzia dell'osservanza dei loro obblighi contrattuali verso il depositante. Contemporaneamente, presso la medesima Cassa, dovrà versare altra egual somma sopra un altro libretto intestato a sè stesso od a persona di sua elezione, facendo pure risultare della natura e finalità del deposito eseguito agli effetti dell'art. 96 predetto.

Sovra ambedue i libretti, costituenti la garanzia reciproca delle parti per l'osservanza dei rispettivi obblighi contrattuali, sarà apposto vincolo di inesigibilità durante il periodo del lavoro pattuito, periodo da dichiararsi nella occasione del primo versamento del depositante stesso.

Alla scadenza di tale termine le somme saranno esigibili, tranne i casi previsti dalla legge (Capo II).

Nel primo giorno di paga, successivo a quello del deposito, dovrà il conduttore di opera dare visione di ambedue i libretti ai lavora-

tori e consegnerà ai medesimi, o ad un loro rappresentante, il proprio libretto ritenendo a proprie mani quello intestato ai lavoratori sino a contratto espletato, nella quale epoca le parti si faranno reciproca restituzione dei libretti rispettivi e potranno provvedere all'esazione.

Art. 28.

Agli effetti dell'art. 13 del regolamento speciale per l'elezione della commissione di conciliazione, la convocazione degli iscritti nella lista dei locatori di opere viene fatta, di regola, nella seconda domenica successiva all'inizio dei lavori di mondatura del riso nel comune.

Art. 29.

Per quant'altro concerne le commissioni di conciliazione delle controversie relative al contratto di lavoro nelle risaie il presente regolamento si riporta integralmente alle disposizioni contenute nel regolamento 5 gennaio 1911, n. 41.

Art. 30.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dall'applicazione del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, è devoluto a favore delle pubbliche istituzioni locali di beneficienza ai termini dell'art. 19 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157 conforme l'unita tabella.

Art. 31.

Il presente regolamento, per tutto ciò che non è indicato nel medesimo, si riporta alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia e subordinatamente alle consuetudini locali.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

Le prescrizioni relative alle distanze delle risaie dai cimiteri sono applicabili anche alle risaie esistenti.

Art. 33.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nei comuni, nei quali si pratica la risicoltura, saranno determinate le zone di rispetto degli aggregati di abitazioni, delle case isolate e dei cimiteri.

Allegato 1°.

TABELLA delle istituzioni di beneficenza nei comuni in cui esiste la risicoltura a termini dell'art. 19 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157.

Campegine, congregazione di carità.
Guastalla, id.
Gualtieri, id.
Novellara, id.
Fabbrico, id.
Rio Saliceto, id.
Reggiolo, id.
Rolo, id.
Campagnola, id.

Allegato 2°.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica.

(Divisione 7ª — Sezione 2ª — 6 giugno 1908, n. 20,800-2).

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (articolo 12 del regolamento generale approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157.

A) *Pozzi scavati di nuova costruzione.*

1. I pozzi scavati dovranno essere ubicati, possibilmente, a monte delle abitazioni, e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, lavatoi, abbeveratoi, e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dall'autorità sanitaria.

2. I pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria, con sezione perferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida.

3. La loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

4. L'attingimento sarà fatto a pompa, o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura, per l'attingimento, nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello.

5. Dovranno infine essere espurgati periodicamente secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

B) *Pozzi scavati esistenti.*

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti, con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire, e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portar l'esame sulla potabilità dell'acqua; sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento; sulle condizioni di attingimento; sulla esistenza o meno, di una zona di protezione; sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche; ovvero lo spostamento del pozzo, od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento quando le condizioni di insalubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

C) *Pozzi Norton o Modenesi.*

I pozzi Norton costituiscono una varietà di pozzi tubolari che sono da raccomandarsi, nei riguardi dell'igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, sopratutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

D) *Pozzi trivellati profondi.*

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile l'adozione, offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre, però, essi forniscono acqua che, pei caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

E) *Cisterne.*

Fra i mezzi locali in provvista di acqua sono da ricordare le cisterne, che - in mancanza di meglio - possono rendere utili servigi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne sieno costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestite internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri;

2° che sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa e al riparo da cause di inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che sieno munite di adatto pozzuolo o di filtro a sabbia ben

lavata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale, e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti costituiti, in tutto od in parte, di lamiere piombifere;

6° che siano deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto all'attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che sieno curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

F) *Condutture di acque.*

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori necessari fino al punto di erogazione.

G) *Distribuzione di acqua dei lavoratori.*

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna, dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque scorrenti o raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette; ovvero da pozzi o cisterne non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l' attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

H) *Esame chimico e batteriologico dell'acqua.*

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico e batteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20,171-A-112,251, inserita nel Bollettino del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero* 556 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 maggio 1911, n. 472;

Viste le leggi 6 marzo 1898, n. 59, e 27 marzo 1904, n. 114;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, e modificato con successivi RR. decreti;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di marina e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse norme transitorie per l'applicazione dell'art. 5 della legge 26 maggio 1911, n. 472, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Norme transitorie per l'applicazione dell'art. 5 della legge 26 maggio 1911, n. 472

Art. 1.

Per il nuovo quadro di avanzamento a capitano di fregata contemplato dall'art. 5 della legge 26 maggio 1911, n. 472, si compilerà la sola scheda modello *E*) (art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 6 marzo 1898, n. 59), nella quale saranno compresi i capitani di corvetta che facciano parte del primo terzo del ruolo, che contino due anni di grado o li raggiungano entro tre mesi dalla data che verrà stabilita per la restituzione delle schede ed abbiano compiuto, o possano compiere entro il 1911, il periodo minimo di imbarco stabilito dall'art. 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

Per il nuovo quadro di avanzamento a capitano di vascello saranno compresi nella scheda mod. *D*) i capitani di fregata che contino due anni di grado o li compiano entro tre mesi dalla data che verrà stabilita per la restituzione delle schede ed abbiano raggiunto, o possano raggiungere entro il 1911, i periodi minimi di imbarco e di comando richiesti dal citato art. 12.

In entrambe le schede non saranno compresi gli ufficiali che risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento, o che dalla Commissione speciale di cui al citato art. 5 siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado: vi saranno invece compresi gli ufficiali che già erano inscritti nei quadri di avanzamento che cesseranno di aver vigore per effetto del citato art. 5, purchè non siano stati dalla Commissione dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado.

Art. 2.

Fermo restando nel rimanente il disposto dell'art. 73 del vigente regolamento per la esecuzione della legge 6 marzo 1898, n. 59, nel determinare il primo terzo del ruolo dei capitani di corvetta si computeranno gli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento che cesserà di aver vigore per effetto della legge 26 maggio 1911, n. 472, purchè non siano stati, dalla Commissione speciale, dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado; e non si terrà invece conto di quelli che risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento, o che dalla Commissione speciale siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado.

Art. 3.

Ognuno dei quadri di avanzamento contemplati dall'art. 5 della legge 26 maggio 1911, n. 472, dovrà comprendere un numero di ufficiali uguale al numero delle vacanze che nel rispettivo grado si prevederanno entro il 1911 per effetto dell'applicazione della legge sui limiti di età (calcolate tali vacanze giusta quanto prescrive l'art. 110 *a*, comma *a*) del citato regolamento) e di quelle

che si prevederanno per effetto della prima applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1911, n. 472, aumentato delle seguenti quantità:

per il quadro a vice ammiraglio n. 1
id. a contrammiraglio » 2
id. a capitano di vascello » 3
id. a capitano di fregata l'aumento dovrà essere tale, che il totale risultante rimanga o diventi divisibile per 4; in ogni caso siffatto aumento non dovrà essere minore di 3, nè maggiore di 6.

Art. 4.

La Commissione speciale di cui all'art. 5 della legge 26 maggio 1911, n. 472, prenderà in esame:

a) per i quadri di avanzamento a capitano di fregata ed a capitano di vascello - rispettivamente tutti i capitani di corvetta ed i capitani di fregata compresi nelle schede modello *E* e modello *D*;

b) per il quadro a contrammiraglio - i capitani di vascello che contino tre anni di grado o li compiano entro tre mesi dalla formazione dei quadri di avanzamento ed abbiano raggiunto, o possano raggiungere entro il 1911, il periodo minimo di imbarco prescritto dall'art. 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, compresi i capitani di vascello iscritti nel quadro che cesserà di aver vigore per effetto del citato art. 5 e non dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado, ed eccettuati quelli che risultino esclusi definitivamente dall' avanzamento, o che dalla Commissione speciale siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado;

c) per il quadro di avanzamento a vice ammiraglio - i contrammiragli che abbiano raggiunto il periodo minimo di imbarco prescritto dal citato art. 12, o che possano raggiungerlo entro i tre mesi dalla formazione del quadro di avanzamento, eccettuati quelli che dalla commissione speciale siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado.

Gli ufficiali, che saranno iscritti nel quadro d'avanzamento senza che abbiano compiuto i suaccennati periodi minimi d'imbarco o di comando, potranno soltanto essere promossi allorquando tali periodi avranno effettivamente compiuti; le promozioni di ufficiali meno anziani, alle quali occorresse addivenire nel frattempo, saranno fatte con riserva d'anzianità.

Art. 5.

La designazione dei capitani di corvetta da promuoversi a scelta sarà fatta dalla commissione speciale ad unanimità di voti ed in misura tale, da non superare un quarto del numero complessivo dei capitani di corvetta da iscriversi in quadro.

I capitani di corvetta designati per la promozione a scelta saranno intercalati nel quadro d'avanzamento a capitano di fregata con quelli da promuoversi per anzianità, secondo l'ordine risultante dalla successione dei turni d'anzianità e di scelta, in modo però che gli ufficiali designati per la scelta conservino fra loro stessi il rispettivo ordine d'anzianità.

Il candidato designato per la promozione a scelta sarà tuttavia iscritto al posto spettantegli per turno d'anzianità, ogni qualvolta questi gli conferisca una sede più vantaggiosa.

Art. 6.

In tutte quelle parti nelle quali le presenti norme non dispongano, si applicheranno le prescrizioni del regolamento per l'esecuzione della legge 6 marzo 1898, n. 59, in quanto esse siano compatibili colle norme stesse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 589. R. decreto 5 gennaio 1911, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, sono aggiunti alcuni posti agli organici delle scuole medie dal 1° ottobre al 31 dicembre 1910, e si assegnano alla scuola tecnica femminile di Cagliari.

N. 593. R. decreto 8 giugno 1911, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto dell'ente per il « Fondo pensioni di cronicità a favore degli operai e lavoratori dei campi della città e provincia di Piacenza ».

N. 594. R. decreto 11 giugno 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la « Società di beneficenza del commercio in manifatture tessili ed affini di Napoli » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 595. R. decreto 11 giugno 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il « Comitato pro minorenni » con sede in Varese (Como) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 giugno 1911, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Messina.

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, con cui, ai termini dell'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono prorogati di altri sei mesi i poteri del commissario straordinario di Messina.

Tale ulteriore proroga è necessaria per l'attuazione dei provvedimenti relativi al piano regolatore.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Messina;

Veduto il successivo Nostro decreto con cui fu prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio e vennero conferiti al commissario straordinario i poteri di cui all'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Veduti gli altri Nostri decreti 30 dicembre 1909, 23 giugno 1910 e 26 gennaio 1911, che prorogarono ciascuno di sei mesi il termine stesso;

Veduta la predetta legge 12 gennaio 1909, n. 12, e

il Nostro decreto 3 agosto 1909 che approva l'elenco dei Comuni di cui all'art. 1 della legge stessa;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Messina è prorogato di altri sei mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 9 aprile 1911:

Bruscagli Enrico, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'attuale aspettativa è prorogata.

Con R. decreto del 13 aprile 1911:

Munich Antonio, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 14 aprile 1911.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 2 aprile 1911:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dalla data per riascuno indicata:

Tasciotti cav. Vincenzo, colonnello comandante distretto Girgenti, dal 13 aprile 1911.

Massara cav. Pietro, id. id. id., dal 7 id.

Belotti Alessandro, capitano, dall' 11 id.

Corpo di Commissariato militare.

Ufficiali di sussistenza

Con R. decreto del 5 marzo 1911:

Rancati Luigi, capitano di sussistenza a disposizione Ministero affari esteri — Fusco Erasmo, tenente id. id. id. continuano a rimanere a disposizione dell'anzidetto Ministero.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto del 5 marzo 1911:

Sciomachen Francesco, tenente d'amministrazione a disposizione Ministero affari esteri, continua a rimanere a disposizione dell'anzidetto Ministero.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 23 marzo 1911:

Porcu dott. Gavino, segretario di 2ª classe, in aspettaziva per infermità, richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° aprile 1911.

Personale insegnante.

Con R. decreto del 20 aprile 1911:

Mamberti Amedeo, maestro aggiunto di ginnastica — De Luca Ulderico, id. id. id., promossi maestri di 3ª classe.

Ragionieri del genio.

Con R. decreto del 13 aprile 1911:

Granata Francesco, ragioniere geometra principale, in aspettativa per infermità comprovate, richiamato in servizio dal 1° maggio 1911.

Applicati delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 12 marzo 1911:

Al R. decreto 15 maggio 1910, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ai sottoindicati applicati di 1ª classe è concesso lo stipendio annuo di L. 2500, dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911:

Novaro Gerolamo — Barchi Achille — Santoro Giovanni — Scolari Giovanni — Colò Luigi — Rossi Raffaele.

Ai sottoindicati applicati di 1ª classe è concesso lo stipendio annuo di L. 2300, dal 1° gennaio al 30 giugno 1911:

Zerga Carlo — Tango Alfonso — D'Anna Michele — Coppini Pietro — Rei Giacomo — Manzo Vincenzo — Nori Remigio — Siccardi Camillo — Coco Achille — Avella Francesco Paolo — Cerrato Ferdinando — Rovida Pio — Montanari Gio. Battista — Casa Mario — Alessandrelli Silvio — Roncagli Gustavo — Carfagna Erminio — Zaccone Augusto — Inghingalo Antonio — Antonelli Giacomo — Urso Raffaele — Corona Giuseppe — Tripodi Giuseppe — Pirotti Augusto — Fares Norberto — Pinto Domenico — Silvestrini Enrico — Boccaleri Giuseppe — Zoli Vittorio — Vespasiani Virgilio — Felici Romolo — Bonfatti Giuseppe — Pisa Eugenio — Guiduzzi Primo — Morbilli Francesco.

Costa Giuseppe — Turba Angelo Apollinare — Cancellieri Celestino — Lodovici Enrico - Cantelli Luigi — Renza Eduardo — Ricciardi Giovanni — Misuraca Domenico — Tentori Arturo — Tarantino Vincenzo — Vettori Jacopo — Russo Gennaro — Bargero Felice — Abbate Salvatore — Munari Giuseppe — Moretto Cesare — De Carlo Vito — Pasian Luigi — Traiola Gaetano — Torrice Crescenzo — Lauro Vincenzo — D'Ausilio Giuseppe — Calderoni Antonio — Miccoli Archildo — Lambiase Vincenzo — Bertotti Luigi — Accorsi Vittorio — Solari Annibale — Mazzi Ettore — Raineri Ferdinando Giuseppe — Di Martino Errico — Silvi Francesco — Redaelli Giacomo — Marziano Giuseppe — Ievolella Alessio.

Ricci Antonio — Cervi Giulio — Boassi Enrico — Califano Ludovico — Rivetto Giovanni — Manzo Giovanni — Schiavone Antonio — Ragusa Mariano — Cortese Luigi — Boni Domenico — Cutini Vincenzo — Tebaldi Tebaldo — Vincitorio Angelo — Guarino Carlo — Botteghi Francesco — Melotti Giuseppe — Benevenia Marcellino — Borza Antonio — Greco Domenico — Giovannozzi Giovanni — Muratori Giuseppe — Baroni Giuseppe — Bonavolontà Giuseppe — Pilan Arnaldo — Cosoleto Domenico — Fava Domenico — Zocchi Gaetano — Angelini Giovanni — Giugni Ulisse — Tombaresi Francesco — Pala Giuseppe — Attardi Angelo — Battaglini Nicolò — Iovane Enrico — Salvatore Nicola — Boldrin Pietro — Messina Vincenzo — Naldi Vittorio — Sciacca Gaetano — Villa Andrea — Carro Salvatore — Di Rosa Carmelo — Funaro Gabriele — Russo Vincenzo — Pisani Gaetano — Carli Moretti Giacinto — Canevazzi Aurelio — Degli Esposti Alianti Domenico — Anfossi Giovanni Battista — Bernardo Benegno — Casavola Giovanni — Pavone Filippo.

Savio Giuseppe — Gobbi Francesco — Baldasserini Carlo — Oberti Pietro — Rossi Enrico — Moretti Alfredo — Terdellini Ercole — Trisolini Alessandro — De Franceschini Carlo — Ferrari Francesco — Capuano Saverio — Giove Edoardo — De Grossi Luigi — Pagani Gaetano — Pagliani Odoardo — Lani Domenico — Agricoli Tullio — De Caro Vincenzo — Grande Tommaso — Forlone Pasquale — Maresca Carlo — Maggi Augusto — Gotta Giacomo — Lacarra Michele — Bartolini Giuseppe — Fusco Crescenzo — Cadel Domenico — Perron Vincenzo — Savona

Matteo — Pascarella Nicola — Sargiacomo Luigi — Viola Domenico — Buonagurelli Giovanni — Lasagna Giovanni — Giannotti Gaetano — Aymasso Giacinto — Cerbino Francesco — Pastore Michele — Mancini Edoardo — Marchesini Giuseppe — Poloni Enrico — Bertoldi Vittorio — Agnano Achille — Abisso Luigi — Righini Pietro — Ray Pietro — Perna Francesco — Citro Emilio — Cecconi Vittorio — Bertolini Giuseppe — Maratti Gaetano — Mosconi Lorenzo.

Ai sottoindicati applicati di 2ª classe è concesso lo stipendio annuo di L. 2300, dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911:

ati Enrico — Salvetat Ezio — Albi Giuseppe — Stancampiano Raimondo — Nani Alfredo — Rosati Nicola — Tufariello Leonardo — Ferraresi Umberto — Briganti Giuseppe — Conte Ferdinando — Maiore Albino — Pentini Silvio — Sacchetti Giuseppe — Meoli Arcangelo — Pattacini Luigi — Di Gennaro Raffaele — Morabito Carmelo — Verteghi Francesco.

Ai sottoindicati applicati di 2ª classe è concesso lo stipendio annuo di L. 2280, dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911:

Pasqualini Giuseppe — Maganzini Ercole — Crisanti Alfiero — Toso Libero — Giordano Vincenzo — Balassi Rinaldo — Trovarelli Alfredo — Cultrera Filippo — Sacchero Umberto — Pressenda Luigi — Di Pietra Sebastiano — Ghibellini Bonifacio — Spalazzi Carlo — D'Alessandris Ulisse — Micciarelli Antonio — Fullin Enrico.

Ai sottoindicati applicati di 3ª classe è concesso lo stipendio annuo di L. 2100, dal 1° gennaio 1910:

Fiorio Carlo — Chiardola Giuseppe — Cefaratti Cesare — Faccin Antonio — Grifone Luigi — Condemi Domenico — Fedeli Giuseppe — Treves Moisè.

I sottoindicati applicati debbonsi intendere compresi tra gli ufficiali d'ordine di 3ª classe, nominati applicati di 5ª classe:

Palange Giambattista — Votano Pasquale — Rozzi Romeo — Serra Giuseppe — Mazzei Emilio — Degani Secondo — Brusadini Daimo — Buscemi Antonino — Sanna Nicolò — Mottura Pio — Montanini Ciro — Parravicini Achille — Santodirocco Giovannantonio — Bonifazi Lamberto — Vignaroli Polluce — Cinelli Foscolo.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto 12 marzo 1911:

Al R. decreto 15 maggio 1910 sono apportate le seguenti modificazioni:

Ai sottoindicati ufficiali d'ordine di 2ª classe è concesso lo stipendio di L. 2280 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911.

Pappacoda Luca — Izzo Alberico — Pizzi Erminio — Galimberti Giuseppe — Lorenzelli Luigi — Giannella Francesco — Menditto Domenico.

Ai sottoindicati ufficiali d'ordine di 2ª classe è concesso lo stipendio di L. 1950 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911:

Ricciardi Giovanni — Costa Salvatore — Serafini Saturno — Gori Giuseppe — Tenca Umberto — Dini Benedetto — Cucinella Gaetano — Piazzoli Ettore — Mazzolari Rosolino — Bracciolini Federico — Montanari Vittorio — Costelli Giovanni — Lazzarini Carlo — Rampoldi Luigi — Tosatti Annibale — Marfori Savini Cristoforo.

Angioli Costantino — Antonelli Rocco — Pace Domenico — Carraro Giuseppe — Richieri Francesco — Del Greco Giuseppe — Calvani Serafino — Bazzani Vincenzo — Natale Francesco — Primicile Carafa Luigi — Bardini Salvatore — Ansalone Berardino — Acerra Paolino — Romeo Gaetano — Vecchione Raffaele — Di Stefano Luigi — Alagona Francesco — Leone Vincenzo — Troili Vittorio — Costantini Carlo — Marmorato Saverio — Massi Romeo — Zurzolo Domenico — Peira Agostino Russo Filomeno — Benetti Emilio — Fedeli Emilio — Salvatore Francesco — D'Elisi Alfonso — Marconcini Cesare — Calgaro Giuseppe — Zaccheria Giuseppe — Ogliengo Michele — Cantamessa Cesare — Botticelli Alfredo — Marzari Primo — Garzieri Giuseppe — Campomanfoli Vincenzo — Cattaneo Luigi — Busnello Giuseppe.

Ai sottoindicati ufficiali d'ordine di 3ª classe è concesso lo stipendio di L. 1950 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911:

Pedretti Primo — Ferrero Antonio — Dell'Aquila Giuseppe — Focaccia Giuseppe — Barbato Luigi — Coticone Francesco — Poli Enrico — Crozza Nazzareno — Gasapini Dante — Racchella Luigi — Soldini Giuseppe — Ambra Nicolò — Terruzzi Antonio — Frascà Gaetano — Donato Gabriele — Carrozzi Carlo — Corigliano Antonio — Babini Giuliano — Bucci Carlo — Stabile Edoardo — Bastianoni Giuseppe — Ghiringhello Pio — Collo Giovanni — Pozza Domenico — Sacchetti Emanuele — De Flaviis Stanislao.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 26 marzo 1911:

Imperato dei marchesi di Spineto nobile Alfonso, capitano artiglieria, collocato a riposo, per infermità non dipendenti dal servizio, dal 1° maggio 1911.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 26 marzo 1911:

Tadisi Luigi, (B) sottotenente fanteria — Biasi Luigi, id. id., tolti dai ruoli ai termini dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1888.

Con R. decreto del 23 aprile 1911:

Zanetti Giovanni, militare di 3ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 26 marzo 1911:

Malpieri Pio, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente di amministrazione di milizia territoriale.

Calvini Celeste, furiere, id., id. id. id.

Con R. decreto del 2 aprile 1911:

Pellei Egisti Giotto, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente di amministrazione di milizia territoriale.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 13 aprile 1911:

Valli Ernesto, sottotenente artiglieria, promosso tenente con anzianità 2 aprile 1911.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 23 aprile 1911:

Ricci dott. Adriano, sergente in congedo, laureato in chimica e farmacia, nominato farmacista militare di complemento di 3ª classe.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con Regi decreti del 14 novembre 1910, registrati alla Corte dei conti il 6 dicembre successivo:

Emiliani Giuseppe, notaro in Montefalco, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di quel comune, con l'annuo stipendio di lire duecentocinquanta (L. 250) a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di lire dieci (10).

Disposizioni nel personale subalterno.

A Dassano Pietro, sotto archivista dell'archivio notarile distrettuale di Torino con l'annuo stipendio di lire 1500, è assegnato l'annuo stipendio di L. 1800.

Montalto Cono, sotto archivista dell'archivio notarile provinciale di Trapani, è promosso archivista con l'annuo stipendio di L. 1500.

A Genovesio Luigi e Lasagna Leonardo, copisti nell'archivio notarile distrettuale di Torino, coll'annuo stipendio di L. 1200, il primo e di L. 1100 l'altro, è assegnato l'annuo stipendia di L. 1300 ciascuno.

Economati dei benefizi vacanti.

Con Regio decreto del 20 novembre 1910,
registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1910:

Ricci Cosimo, ufficiale di scrittura nell'economato generale dei benefici vacanti di Napoli, in servizio da meno di dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità, per un anno, con decorrenza dal 16 ottobre 1910 e con l'assegno corrispondente al terzo del suo attuale stipendio.

Direzione Generale del Fondo Culto

Nel personale della Direzione generale suddetta sono state fatte le seguenti disposizioni:

Con regio decreto del 27 novembre 1910,
registrato alla corte dei conti il 20 dicembre 1910.

Coltro rag. Luigi e Mola rag. Edoardo, ragionieri di 4 classe nelle intendenze di finanza, sono, a loro domanda, nominati ragionieri di 4 classe nella direzione generale suddetta.

Bisconti rag. Alfredo, ragioniere di 4 classe nelle intendenze di finanza, è, a sua domanda, nominato ragioniere di 4 classe nella direzione generale medesima.

Con regio decreto dell'11 dicembre 1910,
registrato alla corte dei conti il 19 dicembre 1910.

brosio Romolo, Cornelio Giovanni e Disoccio Michelangelo, applicati di 4 classe nelle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della Guerra, sono nominati applicati di 3 classe nella direzione generale medesima.

Magistratura

Con decreti ministeriali del 20 ottobre 1910,
registrati alla corte dei conti il 20 dicembre 1910.

agistrati sottoindicati sono promossi dalla 2 alla 1 categoria:

ro cav. Gaetano, consigliere della corte d'appello di Napoli.

ssoli cav. Filippo, presidente del tribunale di Montepulciano.

elli cav. Francesco, consigliere della corte d'appello di Milano.

I magistrati sottoindicati sono promossi dalla 3 alla 2 categoria:

Pallone cav. Giov. Battista, consigliere della corte d'appello di Cagliari.

Casu cav. Bachisio, id. di Cagliari.

Faggella cav. Donato, id. di Roma, in funzioni di segretario del consiglio superiore della magistratura.

Con regi decreti del 22 dicembre 1910,

Rossi cav. Raimondo, avvocato generale presso la sezione di corte d'appello in Potenza, è nominato, col suo consenso, consigliere della corte di cassazione di Roma.

Drago Calandra cav. Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Trapani, è nominato consigliere della corte d'appello di Palermo, a sua domanda.

Campanile cav. Antonio, consigliere di corte d'appello, assegnato al ruolo della corte d'appello di Trani, e destinato in funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Lucca, è nominato, a sua domanda, presidente del tribunale civile e penale di Avezzano, cessando dalle anzidette funzioni.

Pasqualini cav. Giovanni, consigliere della corte d'appello di Catanzaro, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità per tre mesi, dal 17 novembre 1910.

Tedeschi cav. Mariano, presidente del tribunale civile e penale di Lagonegro, in aspettativa per infermità dal 20 settembre 1910, è temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, dal 20 dicembre 1910, dichiarandosi vacante dal giorno stesso il posto di presidente del tribunale civile e penale di Lagonegro.

Nuccio Favara Salvatore, giudice del tribunale civile e penale di Siracusa, in aspettativa per infermità per sei mesi, dal 20 settembre 1910, è temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, dal 20 dicembre 1910, dichiarandosi vacante, dal giorno stesso, un posto di giudice del tribunale civile e penale di Siracusa.

Benettini Carlo, giudice in aspettativa per infermità a tutto novembre 1910, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per due mesi dal 1 dicembre 1910, continuando a rimanere fuori del ruolo organico.

Addimandi Michele, giudice del tribunale civile e penale di Sulmona, in aspettativa per infermità a tutto il 20 dicembre 1910, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per tre mesi, dal 21 dicembre 1910, ed è da detto giorno collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura, dichiarandosi vacante un posto di giudice nel tribunale civile e penale di Sulmona

Nicolais Achille, sostituto procuratore del re in aspettativa per infermità a tutto l'11 dicembre 1910, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per sei mesi, dal 12 dicembre 1910, continuando a rimanere fuori del ruolo organico.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 luglio 1911, in L. 100.38.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 luglio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	102,75 56	100,88 06	102,68 41
3 1/2 % *netto*	102,72 19	100,97 19	102,65 53
3 % *lordo*	71,29 58	70,09 58	70,64 99

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di meccanica applicata alle macchine, compresi gli elementi ed il disegno di macchine nella R. scuola superiore politecnica di Napoli.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 18 novembre p. v., e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente in cinque esemplari;

d) il loro certificato di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev' esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Potranno altresì essere presentate raccolte di disegni, tavole, fotografie e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all' insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, il 3 luglio 1911.

Il ministro
CREDARO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

FONDAZIONE per il conferimento di borse di studio a favore di giovani nativi dei luoghi danneggiati dal terremoto

(R. decreto del 24 ottobre 1910, n. DXVII)

È aperto il concorso per una borsa di studio di L. 400 a favore dei giovani che frequentano o intendono frequentare una R. scuola pratica di agricoltura del Regno.

Il concorso è per titoli. Vi possono prendere parte i giovani nativi di località danneggiate dal terremoto, quali risultano dal R. decreto del 21 settembre 1910, n. 703.

Le domande di ammissione al concorso, scritte in carta libera, debbono essere presentate non più tardi del 15 settembre 1911 con lettera raccomandata diretta al presidente del Comitato per le borse di studio in via delle Quattro Fontane, n. 22, in Roma.

Nella domanda ogni concorrente deve indicare la scuola agraria presso la quale intende compiere gli studi.

Alla domdnda stessa debbono essere uniti i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita;

2° stato di famiglia;

3° documenti comprovanti lo stato economico del concorrente e della sua famiglia;

4° titolo degli studi compiuti.

Delle condizioni economiche dei candidati e delle loro famiglie sarà tenuto conto per l'assegnazione della borsa di studio in relazione al fine che l'istituzione si propone.

Sarà titolo di preferenza per i concorrenti l'appartenere a famiglia che eserciti in qualsiasi modo l'industria agraria.

Il conseguimento della borsa di studio non conferisce diritto alla iscrizione nella scuola prescelta, quando in questa non sianvi posti disponibili, o quando il giovane non abbia raggiunto, ovvero abbia superato l'età stabilita o in altro modo manchi dei requisiti prescritti dal regolamento della scuola.

La borsa di studio si conserva per tutta la durata del corso degli studi intrapresi dal beneficato nella scuola prescelta.

La borsa di studio si perde:

1° quando il titolare abbandoni gli studi;

2° quando incorra nella sospensione per oltre dieci giorni o nell'esclusione da una sessione di esami;

3° quando, salvo il caso di malattia debitamente comprovata abbia perduto più di un terzo delle lezioni od esercitazioni dell'anno scolastico;

4° quando per mancata promozione agli esami debba ripetere l'anno.

Il pagamento di ciascuna borsa di studio sarà eseguito in quattro rate uguali nei mesi di ottobre, gennaio, aprile e giugno.

Roma, 21 giugno 1911.

Il presidente
Rivalta.

Estratto del R. decreto del 21 settembre 1910, n. 703, che approva l'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto.

PROVINCIA DI CATANZARO

—

Acquaro — Amato — Andali — Arena — Borgia — Brognaturo — Capistrano — Caraffa — Carlopoli — C[illegible] Centrache — Cessaniti — Cerva — Cortale — Crichidim[illegible] pani — Curinga — Dasà — Davoli — Dinami — Drappi[illegible] zia — Falerna — Feroleto Antico — Filadelfia — Franc[illegible] landari — Filogaso — Fossato Serralta — Francavilla A[illegible] Galliato — Gerocarno — Gimigliano — Girifalco — C[illegible] Guardavalle — Jacurso — Jonati — Joppolo — Limbati — Maierato — Marcellinara — Martirano — Miglierina — M[illegible] Mengiana — Monteleone Calabro — Monterosso — Nardo di[illegible] Nicastro — Nicotera — Nocera Terinese — Olivadi — Pargl[illegible] Pentone — Pianopoli — Piscopio — Pizzo — Pizzoni — Pc[illegible] Ricadi — Rombiolo — Sambiase — San Calogero — San C[illegible] tino Calabro — San Floro — San Gregorio d'Ippona — San M[illegible] d'Aquino — San Mauro Marchesato — San Nicola da Crissa — [illegible] Pietro a Maida — San Pietro Apostolo — Sant' Onofrio — Sc[illegible] — Seglia — Serra San Bruno — Serrastretta — Settingiano — Simbario — Sorianello — Soriano Calabro — Soveria Mannelli — Soveria di Catanzaro — Spadola — Spilinga — Stefanaconi — Tirio- — Tropea — Vallelonga — Vazzano — Zagarise — Zambrone — Zungari.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

—

Tutti i comuni della provincia.

PROVINCIA DI MESSINA

—

Alì — Antillo — Basicò — Bauso — Barcellona Pozzo di Gotto — Calvaruso — Casalvecchio Siculo — Castel Mola — Castell'Umberto — Castroreale — Condrò — Falcone — Fiumedinisi — Forza d'Agrò — Francavilla Sicula — Furnari — Galati — Giardini — Graniti — Gualteri Sicaminò — Guidomandri — Itala — Kaggi — Le-

tojanni — Librizzi — Limina — Lipari — Locadi — Longi — Malvagna — Mandanici — Mazzarà — Meri — Messina — Milazzo — Moio — Mongiuffi — Melia — Monforte San Giorgio — Montalbano d'Elicona — Montagna Reale — Motta Camastra — Naso — Nizza Sicilia — Novara Sicilia — Oliveri — Patti — Raccuia — Roccafiorita — Roccalumera — Rocca Valdina — Roccella Valdemone — Rometta — Salina — San Filippo del Mela — San Pier Niceto — Santa Lucia del Mela — San Pietro sopra Patti — Sant'Angelo di Brolo — Santa Teresa di Riva — Santo Stefano di Briga — Saponara Villafranca — Savoca — Scaletta Zanclea — Spadafora San Martino — Spadafora San Pietro — Taormina — Tortorici — Tripi — Ucria — Valdina — Venetico.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 7 luglio 1911

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta comincia alle 15.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Legge un messaggio del presidente della Corte dei conti relativo alla registrazione con riserva nella seconda quindicina di giugno.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la elezione di due componenti della Commissiane per l'esame della situazione dei tre Istituti di emissione.

Senatori votanti		78
Maggioranza		48
Il senatore Martuscelli	ebbe voti	64
» Inghilleri	»	58
» Cavasola	»	3
» Baccelli	»	2
» Astengo	»	1

Eletti i senatori Martuscelli ed Inghilleri.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (n. 601).

PRESIDENTE. Ricorda che è stata chiusa la discussione generale in altra seduta e che l' Ufficio centrale ha proposto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare quanto prima una riforma organica dei servizi di cancelleria e segreteria e specialmente per ciò che riguarda il reclutamento dei funzionari ed il sistema di responsabilità per assicurarne più efficacemente il buon andamento ».

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Dichiara di accettare l' ordine del giorno, con la riserva già fatta per la parte finanziaria.

PRESIDENTE Pone ai voti l' ordine del giorno.

È approvato.

Si passa alla discussione degli articoli.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 1 a 4.

MELE, relatore. All' art. 5 domanda al ministro se le Commissioni di vigilanza corrispondano e quelle distrettuali.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti Risponde affermativamente.

L' articolo 5 è approvato.

PETRELLA. All' art. 6 loda il concetto informatore dell' articolo, inteso ad epurare il personale e si associa anche alla parte ultima, più grave.

Propone che dopo la frase « o pei delitti di falso » invece di « truffa o appropriazione indebita » si dica « e quelli contro la proprietà preveduti dai capi I a V del titolo X, libro II, del codice penale »; che si sopprima la frase « per mancanza di querela » e che si dica « per prescrizione dichiarata o remissione dalla querela, avvenuta dopo l' apertura del dibattimento ».

VACCA. Con la parola « mancanza » si prevede il caso in cui la azione pubblica nello svolgimento delle prove può diventare azione privata.

Crede quindi che debba essere mantenuta.

PETRELLA. Quando si fa una denuncia il giudice istruttore, o il procuratore del Re, deve fin dal principio sapere se trattasi di delitto d' azione pubblica o privata.

VACCA. Riconoscere ciò può dipendere spesso dallo svolgimento delle prove.

MAZZIOTTI. Negli art. 5 e 6 si parla solamente di funzionari di cancelleria e non più di quelli di segreteria, come negli altri articoli.

Chiede su questo punto uno schiarimento.

LUCCHINI LUIGI, dell' ufficio centrale. Si associa all' on. Petrella nelle osservazioni e critiche da esso fatte all' art. 6.

Egli però sarebbe anche più radicale, nel senzo di trovarlo, nel suo complesso, fondamentale contrario ai principi più elementari del diritto e della civiltà, e contrario pure alla legge sul casellario, in quanto si autorizza la dispensa dal servizio dei funzionari che sieno stati anche soltanto sottoposti a procedimento penale e sieno stati assolti per insufficienza d' indizi o per non provata reità, e financo per effetto della prescrizione, che chiuda il procedimento d' ufficio, senza ed esclusa qualsiasi difesa e discussione. Non v' è legislazione del mondo civile, men forse l' austriaca, che abbia siffatte sanzioni.

Nota poi che, oltre alle incoerenze notate dal Senatore Petrella, si aggiunge quest' altra, che si prevede il caso dell' assoluzione, e non del non farsi luogo, mentre poi non si assolve per insufficienza d' indizi.

Dissente poi dal senatore Petrella in quanto questi vorrebbe limitare soltanto alle pronunzie giudiziali l' ipotesi della prescrizione mentre non è casuale, o dipendente da questioni insorgenti sulla medesima, ch' essa si applichi piuttosto nell' istruttoria che nel giudizio più presto o più tardi, e talvolta agli ultimi istanti del procedimento.

Non fa proposte, come non sarebbe intervenuto nella discussione ove non vi fosse stato indotto dalle osservazioni del collega Petrella; ma crede di aver compiuto un dover suo di giurista, per quanto modesto, manifestando nettamente e francamente il suo pensiero su quanto gli sembra nell' art. 6 di veramente antigiuridico e incivile. (Bene).

GAROFALO. dell' ufficio centrale. Osserva che si tratta solo di una facoltà. Sarà nominata una commissione la quale esaminerà se gl'indizi che non diedero luogo a condanna siano però tali da lasciar gravi dubbi sulla onestà, o sulla diligenza o sulla attitudine al servizio, del funzionario di cui si tratta.

LUCCHINI LUIGI, dell' ufficio centrale. La facoltà di sovrapporsi dell' opera dell' autorità giudiziaria, a cui ha accennato il senatore Garofalo, è tanto più grave, ad avviso dell' oratore, in quanto si tratta di un personale che fa parte della famiglia giudiziaria.

Aggiunge che la disposizione è illegale, poichè la legge del 1902 sul casellario giudiziario ha vietato la comunicazione, alla stessa autorità giudiziaria, dei giudicati di proscioglimento per insufficienza d' indizi.

TASSI. Alla parola dei primi magistrati del nostro paese crede suo dovere aggiungere qualche osservazione, come avvocato militante e come giurista.

Afferma che i rilievi fatti dai senatori Petrella e Lucchini sono così importanti che bisognerebbe rinnegare la propria coscienza giuridica per votare l'articolo com'è stato proposto.

Al senatore Garofalo, il quale ha detto trattarsi di una semplice facoltà, risponde che ciò rende la cosa anche più grave, perchè vi è la probabilità di ingiustizie e di arbitrii.

Propone che l'articolo sia sospeso e rinviato all'Ufficio centrale, perchè lo esanimi, d'accordo col ministro e coi senatori che ne hanno rilevato i difetti, e proponga al Senato una nuova formula. (Bene).

Presentazione di relazioni.

FILOMUSI-GUELFI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Istituzione di un secondo posto di chimico saggiatore nel ruolo organico del personale della Regia Zecca.

LAMBERTI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi *Caracciolo* e *Scilla*.

Ripresa della discussione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Rileva che la disposizione in esame fu introdotta nel disegno di legge in seguito al voto espresso dalle rappresentanze della classe dei cancellieri e segretari giudiziari.

Nota che trattasi di un provvedimento temporaneo, inspirato alla necessità di attuare la epurazione del personale; di un provvedimento analogo a quello deliberato dal Parlamento per il Ministero della pubblica istruzione, ove i pericoli, accennati ora dai senatori che lo hanno preceduto, non si sono verificati.

Al senatore Mazziotti risponde che la disposizione va indubbiamente applicata anche ai funzionari delle segreterie giudiziarie (Interruzione del senatore Mazziotti).

Spiega che l'articolo dà facoltà di denunziare alla Commissione speciale, di cui all'articolo 10, quei funzionari che, o per condanne ricevute o per provvedimenti subiti, possano fondatamente ritenersi non più degni della fiducia dell'amministrazione.

Osserva che non si tratta di una disposizione di carattere punitivo, ma di una facoltà di denuncia. E fa notare che la Commissione sarà composta in prevalenza di alti magistrati; e che vi sarà il diritto alla discolpa, il quale potrà esercitarsi per iscritto o anche oralmente.

Conclude raccomandando al Senato l'approvazione dell'articolo in discussione. (Bene).

Presentazione di relazioni.

CASANA. Presenta la relazione al disegno di legge:

Proroga del termine stabilito dall'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Presenta la relazione al disegno di legge:

Trasporto di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola e in quelle di Preglia, Varzo e Iselle.

Ripresa della discussione.

PETRELLA. Rileva che il ministro non ha risposto alle sue osservazioni e dichiara che mantiene il suo emendamento nel senso di includere tra i delitti, di cui è parola nell'articolo 6, quelli compsesi negli articoli da 402 a 421 del codice penale.

TASSI. Accetterebbe l'articolo se rispondesse alla intenzione del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie che lo ha chiesto; ma esso, com'è radatto, può produrre conseguenze gravissime, per quanto la commissione centrale affidi, dato il modo come essa è composta.

Il ministro ha detto che, se l'articolo fosse emendato, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera dei deputati e quindi ne sarebbe ritardata l'approvazione; ma questa non è una ragione perchè il Senato debba fare una legge cattiva.

Mantiene quindi la proposta che l'art. 6 sia rinviato all'Ufficio centrale, per essere emendato secondo le osservazioni e le proposte che sono state fatte nella discussione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Osserva che, chiedendo al Senato di approvare quest'articolo, non lo si invita a sanzionare un grave errore giuridico.

Non si doveva riprodurre nell'art. 6 alcuna disposizione già esistente nel codice penale. Quando si tratta di delitti, come quelli accennati dal senatore Petrella, provvede il codice penale; ma le disposizioni in discussione riguardano i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, e perciò si parla di quei delitti che hanno maggiore attinenza alle funzioni di tale personale.

E, se altri delitti non sono indicati, ciò non significa che siano esclusi.

Non si è pertanto di fronte ad alcun errore giuridico, ed il Senato può approvare l'articolo.

Non è stata sua intenzione di voler menomare il diritto spettante al Senato di discutere e di emendare; il suo invito ad approvare l'art. 6 è giustificato dalla urgenza del disegno di legge.

BALENZANO. Crede che la discussione si svolga sopra un equivoco.

Chiede al senatore Tassi perchè abbia tanto scrupolo di applicare al personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie quelle disposizioni che il Parlamento ha approvato per altri personali: per i magistrati, ad esempio, e per i funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Si tratta di provvedere alla eliminazione di coloro che, avendo subito un procedimento, siano stati assolti per mancanza di indizi. In questo caso vi sarà una Commissione centrale che, visto il processo e sentito l'imputato, giudicherà se il funzionario dovrà essere, o no, conservato in ufficio.

Egli voterà l'articolo con coscienza, perchè il modo come è costituita la Commissione centrale è una seria garanzia. (Approvazioni).

VACCA. Ricorda che nella nostra legislazione si dà valore alle ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi ed alle sentenze di assoluzione per non provata reità.

DE BLASIO. Non comprende gli scrupoli del senatore Tassi.

Rileva che bisogna tener presenti i termini dell'art. 6; in esso si parla anche di chi non è stato giudicato, perchè prescritta l'azione penale e di chi abbia ottenuto la desistenza dalla querela.

Perchè la Commissione non deve giudicare anche costoro?

Al senatore Lucchini fa osservare che il non luogo a procedere per insufficienza di indizi non chiude definitivamente il procedimento.

Vi sono, poi, coloro che, pure essendo stati assolti per insufficenza di indizi, possono essere ritenuti indegni di occupare il loro posto.

Ricorda le nobili tradizioni del Pubblico Ministero in Italia.

Rileva le contraddittorie opinioni dei senatori Tassi e Petrella, per dimostrare che non v'è una ragione gravissima per appoggiare l'emendamento presentato.

Accenna alla necessità di approvare il progetto di legge il più presto. (Rumori).

Presentazione di una relazione.

MALVEZZI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Spesa straordinaria per il consolidamento del fabbricato demaniale di S. Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli e per l'acquisto di un attiguo fabbricato.

Ripresa della discussione.

LUCCA. Non è giurista e non entrerà nel dibattito; ma, come antico parlamentare, deve richiamare l'attenzione del Senato sulla dichiarazione del ministro guardasigilli che, avendo riconosciuto un difetto nella dizione dell'articolo, ha affermato che debba questo

essere interpretato come se fosse aggiunta la frase della quale si è notato la mancanza.

Non crede che la parola di un ministro, per quanto autorevole, possa sostituire un disposto della legge.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non ha detto ciò.

LUCCA. È lieto di aver provocata tale dichiarazione del ministro. È evidente che chi è chiamato ad interpretare la legge non debba servirsi della discussione parlamentare per rettificarne il testo. (Approvazioni).

MELE, relatore. Si dichiara d'accordo coi senatori Lucca e Maziotti e propone che, restando ferme le attuali disposizioni del progetto di Legge, vengano estese con speciale progetto di legge, da essere presentato in novembre, ai funzionari di segreteria. (Bene).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non ha detto che alla prescrizione della legge possa essere sostituita la interpretazione del ministro; ha ricordato che nella Camera elettiva fu sollevata la questione, ma si ritennero implicitamente compresi, anche i funzionari di segreteria.

Egli desidera che il Senato approvi il progetto di legge, non nell'interesse dei cancellieri, ma nell'interesse del pubblico servizio.

Accoglie volentieri la proposta del relatore e prende il formale impegno di presentare alla ripresa dei lavori parlamentari un progetto di legge che dichiari applicabili ai funzionari di segreteria le disposizioni del presente progetto di legge.

SANI. Ricorda che altra volta fu modificato un progetto importantissimo, che riguardava le ferrovie, e l'altro ramo del Parlamento lo approvò con tutta sollecitudine, prima delle vacanze.

Propone formalmente che si emendi l'articolo 6 nel senso riconosciuto giusto e si rimandi il progetto alla Camera dei deputati. (Approvazioni).

CAVASOLA. Se si deve rimandare il progetto per lieve modificazione, è opportuno si facciano tutte le emendazioni che si credano necessarie. (Approvazioni).

Gli sembra che si rimanga nell'equivoco accennato dal senatore Balenzano.

Pur volendosi l'epurazione, non si debbono abbandonare interamente, nè sovvertire i criteri fondamentali della legislazione italiana, quanto ai rapporti tra l'amministrazione pubblicata e i suoi funzionari.

Ammette che vi sia una responsabilità amministrativa e disciplinare, distinta da quella penale; però vi debbono essere tutte le garanzie compatibili con la specialità e rapidità del procedimento.

Non gli sembra che dalle disposizioni del disegno di legge risulti a favore del funzionario la facoltà del reclamo. Egli può ricorrere al ministro, chiedendo di essere sentito personalmente o ammesso a presentare deduzioni scritte; ma nulla vi è che obblighi il ministro a trasmettere queste deduzioni alla commissione di cui all'articolo 14.

Ricorda che la commissione nominata per il Ministero della pubblica istruzione doveva presentare il suo parere anche in merito alle deduzioni proposte dagli interessati.

Richiama quindi l'attenzione del Senato sulla costituzione e sulle attribuzioni della commissione di cui all'art. 10.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Osserva al senatore Sani che egli non ha mai pensato che il Senato non abbia da esercitare il suo diritto nel modo che creda più opportuno.

Sottoponendo al Senato la necessità di una pronta attuazione del disegno di legge, non crede di essere stato meno che deferente verso l'alta Assemblea.

Al senatore Cavasola fa notare che l'art. 5 concerne l'ipotesi della dispensa per le condizioni fisiche o intellettuali del funzionario, e dispone che siano sentite le commissioni di vigilanza.

Quest'ultima norma non si ripete all'art. 6, che dà alla commissione centrale il compito di esaminare le proposte del ministro a carico di funzionari che abbiano subito procedimento penale o reiterati procedimenti disciplinari.

La commissione assolve il suo compito dando un parere; e il funzionario ha indubbiamente facoltà di ricorrere.

Confida che anche il senatore Cavasola si terrà soddisfatto degli schiarimenti datigli.

SANI, aveva proposto l'emendamento, credendo che quello fosse il solo punto controverso; ma, poichè la discussione si è allargata ed altre proposte sono state fatte, egli si rimette al Senato.

Non si dissimula che in questo modo si approverà una legge imperfetta, la quale potrà dar luogo a difficoltà ed eccezioni.

Tuttavia aderisce alla preghiera dell'onorevole guardasigilli.

CAVASOLA, Prende atto delle dichiarazioni del ministro.

TASSI, ritira la sua proposta sospensiva, ma voterà contro l'articolo.

PRESIDENTE, pone ai voti l'art. 6 fino alle parole « quei funzionari di cancelleria ».

(Approvato).

(Vivi commenti).

PETRELLA, ritira l'altro suo emendamento.

PRESIDENTE, pone ai voti il resto dell'art. 6 e l'articolo nel suo complesso.

(Approvato).

Senza osservazioni si approvano gli articoli 7, 8 e 9.

CAVASOLA, osserva che sarebbe opportuno dire, nell'articolo 10, che la commissione centrale sarà consultiva oppure aggiungere un comma che stabilisca la facoltà del ricorso.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Nota che dal complesso delle disposizioni del disegno di legge emerge il concetto accennato dal senatore Cavasola.

CAVASOLA, replica che potrebbero sorgere dubbi che è bene eliminare.

TASSI, propone che alla parola « può » si sostituisca nell'articolo 10 la parola « deve ».

CAVASOLA, osserva al senatore Tassi che quando la revisione è provocata dal ministro si tratta di una facoltà e quindi non è opportuno sostituire la parola « deve » alla parola « può ».

Propone che all'ultimo comma siano aggiunte le parole « Fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati, secondo le leggi vigenti ».

TASSI, ritira la sua proposta e si associa a quella del senatore Cavasola.

Presentazione di una relazione.

CASANA, presenta la relazione al disegno di legge:

Ruolo organico della Regia Scuola superiore di medicina veterinaria in Torino.

Ripresa della discussione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti Accetta l'emendamento proposto dal senatore Cavasola.

MELE, relatore. Accetta anche egli l'emendamento.

L'art. 10, così modificato è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli da 11 a 15.

D'ANDREA. All'art. 16 richiama l'attenzione del Senato sulla portata finanziaria del disegno di legge e sulla necessità di emendarlo.

Ricorda che, pochi giorni or sono, il Senato approvò il disegno di legge per la riforma della pubblica sicurezza, aumentando gli stipendi dei funzionari, senza che il Governo sentisse il bisogno di ricorrere a nuove tasse. Questo bisogno si sente soltanto quando si debbono migliorare le condizioni dei magistrati e dei cancellieri...

TEDESCO, ministro del tesoro. (Interrompendo). Nel disegno di legge per migliorare le condizioni della magistratura è stata stanziata la somma di 1,700,000 lire.

D'ANDREA. Propone che l'art. 16 sia modificato come segue:

Invece di cominciare con le parole: « a ciascun fascicolo degli atti di causa deve essere unito anche un esemplare », ecc., si dica:

« un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione va soggetto al bollo di lire 2 », ecc. Il resto identico.

TEDESCO, ministro del tesoro. Dichiara di accettare questo emendamento, salvo a prendere le disposizioni per evitare le frodi.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento del senatore D'Andrea. È approvato.

L'art. 16, così emendato, è approvato.

BACCELLI. All'art. 17, come ebbe ad osservare nella discussione generale, non gli sembra giusto che i giudizi che si rendono ad istanza dei contabili siano aggravati di tasse, in quanto che si tratta di giudizi necessari ed obbligatori.

Non può approvare che si provveda al miglioramento economico del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie a danno dei contabili e di quei cittadini che, avendo ricevuto offesa da una Amministrazione dello Stato, ricorrono all'autorità competente.

Chiede: Come si possono tassare i documenti che gli esattori debbono presentare nei giudizi di rimborso di quote inesigibili? Nella maggior parte dei casi l'esattore dovrà spendere per la tassa molto più di quel che chieda pel rimborso.

TEDESCO, ministro del tesoro. (Interrompendo). Crede che il senatore Baccelli sia in equivoco e spera di poterglielo dimostrare.

BACCELLI. Soggiunge che non è giusto aggravare di tasse questi giudizi, in pendenza di un contratto; l'inasprimento della tassa potrebbe anche ammettersi, ma a contratto finito.

Trova anche ingiusto gravare il ricorso per le pensioni.

Rileva infine che nel disegno di legge mancano disposizioni transitorie per quanto riguarda la tassazione, e chiede come si regolerà il pagamento delle tasse pei giudizi pendenti.

Concludendo spera che il ministro del tesoro voglia accettare un emendamento nel senso che spetterà alla Corte dei conti decidere quali siano i documenti attinenti al conto e che dovranno essere esenti da bollo.

Presentazione di relazione.

BALESTRA. Presenta la relazione al disegno di legge: « Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi ».

Ripresa della discussione.

MAZZIOTTI. Crede che debba essere corretta la forma del primo comma dell'art. 17, in modo che risulti che soltanto i referti delle notificazioni debbano essere soggetti alla tassa, sia in originale, sia in copia. Rileva poi che non solo l'articolo in discussione, ma anche quelli seguenti contengono aggravi di tasse e modificazioni alla legge approvata un mese fa dal Senato per le tasse di bollo.

Osserva che non sono state prevedute le conseguenze finanziarie del progetto di legge, le quali potrebbero superare la somma occorrente per i bisogni dei cancellieri.

Sarebbe stato opportuno che l' Ufficio centrale avesse fatto delle indagini su tali conseguenze finanziarie, per darne ragione al Senato.

MELE, relatore. Deve dichiarare che, se il senatore Mazziotti avesse letta attentamente la relazione, si sarebbe risparmiate alcune osservazioni all' Ufficio centrale, il quale si è fermato abbastanza sullo inasprimento delle tasse e ha dichiarato che non ha creduto di prendere la responsabilità di respingere i provvedimenti finanziari per non compromettere il miglioramento dei servizi di cancelleria, generalmente e da tempo invocato.

Ricorda i precedenti disegni di legge sulla materia, aggiungendo che, se l'Ufficio centrale ha dovuto finire per piegarsi alla necessità, ha presentato un ordine del giorno per assicurare efficacemente il buon andamento dei servizi di cancelleria e segreteria. (Benissimo).

Egli crede che si siano esagerati molto gli aggravi, mentre bisogna preoccuparsi del disordine, dell' anarchia delle cancellerie a causa della mancanza di personale, del poco valore di alcuni funzionari ora in servizio, e della insufficiente sorveglianza dei capi

Domanda: quale meraviglia che la giustizia amministrativa faccia un piccolo sacrificio per il buon funzionamento di quella ordinaria?

Conclude pregando il Senato di voler dare il voto favorevole al disegno di legge. (Approvazioni vivissime).

DE CUPIS. Ritiene che si sia alquanto ecceduto nella preoccupazione per l'aggravio di imposte, stabilito dagli articoli 16 e 17 del disegno di legge.

Rileva che la disposizione dell'articolo 16 trae origine da un suggerimento dato dalla Commissione per la revisione della legge sul registro e bollo, presieduta dal senatore Baccelli.

Quando all'art. 17 osserva che bisogna far distinzione fra gli atti di giudizio e i documenti.

Per questi ultimi rimane ferma la esenzione stabilita della legge sul bollo, sicchè l'aggravio è limitato ai soli atti di giudizio.

Sarebbe forse stato più opportuno porre il penultimo comma come ultimo, perchè sarebbe risultato più chiaro che forma eccezione.

Osserva pure che l'aggravio di tasse per gli atti del giudizio potrà produrre qualche buon risultato, poichè renderà meno prolisse le allegazioni defensionali.

Al senatore Baccelli fa notare che i giudizi concernenti le pensioni non possono essere considerati alla stessa stregua dei giudizi sui conti.

Presentazione di progetti di legge.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Presenta i disegni di legge:

Istituzioni di corsi magistrati in comuni sedi di ginnasio isolato;

Proroga del termine fissato dell'articolo 34 della legge 19 luglio 1909 n. 496.

Ripresa della discussione.

TEDESCO, ministro del tesoro. Comprende i dubbi e le preoccupazioni del Senato, ma teme che si sia posto mente più all'insegna di nuove tasse che al contenuto delle proposte finanziarie del disegno di legge.

Nota che oggi gli atti e i documenti da presentarsi alle sezioni unite della Corte dei conti sono sottoposti a una tassa doppia di quella che è stabilita nel disegno di legge.

Inoltre le sentenze arbitrali sono soggette a una tassa di lire tre, senza distinzione di valore, mentre ora si propone una tassa proporzionale che scende fino a 50 centesimi.

Ripete che il Governo accetta l'emendamento del senatore Baccelli.

Al senatore Mazziotti già rispose nella discussione generale che dai calcoli fatti dal Ministero delle finanze risulta che sarà miracolo se i proventi di queste diverse tasse copriranno le spese portate dal presente disegno di legge.

Se il senatore Mazziotti presenterà un emendamento all' art. 17 il Governo potrà accettarlo.

Conclude che il Senato può ormai votare con animo tranquillo il disegno di legge in discussione. (Approvazioni).

FINALI. Partecipò alle preoccupazioni di cui si è fatto interprete in questa discussione il senatore Baccelli ed è lieto del buon risultato delle proposte da lui fatte. (Bene).

MAZZIOTTI. Propone il seguente emendamento al primo comma dell'art. 17.

Dopo le parole « ed i provvedimenti di qualsivoglia natura », il comma dovrebbe continuare con le parole: « debbono essere scritti su carta bollata da lire 2; i referti delle notificazioni da chiunque eseguite debbono essere scritti su carta bollata da lire 2, tanto per gli originali, quanto per le copie ».

PRESIDENTE Pone ai voti l'articolo 17 con l'emendamento proposto dal senatore Mazziotti e con la seguente aggiunta, dopo l'ultimo comma, proposta dal senatore Baccelli: « spetterà alla Corte dei conti decidere quali atti, documenti o scritti siano attinenti al giudizio del conto e debbano andare esenti da tassa ».

L'articolo 17 così modificato è approvato.

Senza osservazioni si approvano i successivi articoli fino al 25, ultimo del disegno di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. In sede di coordinamento, propone che all'art. 5, dopo le parole « funzionari di cancelleria » si aggiungano le altre « e di segreteria ».

Osserva poi che occorre correggere un errore di stampa che si legge nella tabella. Al numero 151, invece di « 75,000 », deve leggersi « 875,000 ».

PRESIDENTE. Pone ai voti queste modificazioni.

Sono approvate.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Le urne rimangono aperte.

Proposta del senatore Arrivabene.

ARRIVABENE. (Segni di attenzione). Onorevoli colleghi! Il giorno, in cui la nostra gloriosa Dinastia di Savoia fu funestata da un nuovo lutto, il nostro illustre Presidente, interpretando il pensiero unanime dell'Assemblea, indirizzò a S. M. il Re e a S. M. la Regina Madre due telegrammi esprimenti il cordoglio del Senato.

Nelle nostre sale terrene sono stati affissi i due telegrammi Augusti di risposta alle parole dell'illustre Presidente.

Io pregherei il Senato di voler consentire che di quei due telegrammi sia data lettura affinchè siano acquisiti agli atti dell'Assemblea. (Approvazioni vivissime e generali).

PRESIDENTE. (Si alza e con lui si alzano i ministri e i senatori). Dà lettura dei due telegrammi:

« Mi giungono in particolar modo gradite le condoglianze che Ella mi ha espresse in questa nuova dolorosissima circostanza e ne porgo cordiali grazie alla Camera vitalizia.

« Firmato: *Vittorio Emanuele* ».

« Questa nuova grande sventura mi lascia quasi sola; è un'altra anima sorella nel dolore che mi abbandona, e mai come ora ebbi bisogno di conforto e di pianto.

« A Lei ed ai colleghi del Senato i più affettuosi ringraziamenti.

« Firmato: Sua aff.ma *Margherita* ».

(Applausi unanimi, vivissimi e prolungati).

Sull'ordine del giorno.

ARCOLEO. Sottopone al Governo la preghiera se non creda che si possa rimandare, senza inconvenienti, a novembre la discussione del disegno di legge sul notariato e sugli archivi notarili.

ASTENGO. Come relatore del disegno di legge, dichiara di essere agli ordini del Senato; fa però noto che l'Ufficio centrale ha avuto sollecitazioni per la discussione del disegno di legge e da molti consigli notarili e da membri degli archivi.

È sua opinione, che credo divisa da tutto l'Ufficio centrale, essere preferibile che si discuta subito.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Anch'egli ha ricevuto premure dai vari interessati alla sollecita discussione del disegno di legge.

Non si sente di assumere la responsabilità di un rinvio, ma, ad ogni modo, è agli ordini del Senato.

LAMBERTI. Anche in nome di altri senatori, voleva rivolgere al Governo preghiera analoga a quella del senatore Arcoleo.

Alle obbiezioni fatte dal senatore Astengo replica che l'altro ramo del Parlamento non potrebbe ora discutere il disegno di legge.

ARCOLEO. Incoraggiato dalle parole del ministro guardasigilli, trasforma la sua preghiera in formale proposta.

PRESIDENTE. La pone ai voti.

È approvata.

Il Senato non essendo in numero, la votazione a scrutinio segreto sarà rinnovata domani.

Levasi (ore 19,30).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 7 luglio 1911

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vicepresidente CARMINE.

La seduta comincia alle 10.5.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

CAVAGNARI, propone che la Camera ratifichi la deliberazione della presidenza di tenere oggi una seduta antimeridiana.

PRESIDENTE, osserva che la deliberazione è resa legittima dalle eccezionali circostanze in cui si chiuse la seduta di mercoledì, e dal desiderio espresso dalla Camera di tenere sedute antimeridiane in questo scorcio di sessione.

(Il processo verbale è approvato).

Discussione del disegno di legge sull'indennità ai giurati (898).

ALESSIO GIOVANNI combatte il criterio informatore del disegno di legge che limita la maggiore indennità in caso di processi che abbiano una durata superiore ai 60 giorni.

Osserva che meglio sarebbe mantenere l'indennità normale per i primi 15 giorni, e dare l'indennità maggiore per tutti i processi di più lunga durata.

TURCO rileva che per restaurare il prestigio dell'istituto del giurì, occorre addivenire ad una selezione più rigorosa e, corrispettivamente, ad un trattamento più dignitoso dei giudici popolari: e perciò confida che il Governo vorrà con provvida energia affrettare i relativi provvedimenti. E presenta in questo senso un ordine del giorno.

Quanto al disegno di legge, si unisce alle considerazioni dell'on. Alessio, e dichiara di preferire il disegno di legge formulato dal guardasigilli.

Grippo rileva il grave inconveniente che deriva dal soverchio prolungarsi dei dibattimenti dinanzi alle assise; e soggiunge che di questo scandalo sono colpevoli non i soli difensori ma anche coloro che dirigono i processi (Approvazioni).

Raccomanda al guardasigilli di preoccuparsi di questi inconvenienti; e prega la Camera di approvare senz'altro il disegno di legge. (Approvazioni).

MEZZANOTTE, invita il ministro a ridurre a meno di sessanta giorni il termine necessario perchè i giurati possano ottenere la maggiore indennità; e anche a studiare una riforma dell'Istituto della giuria.

CANEVARI, approva il disegno di legge che risponde ad antichi desideri e a promesse ripetute; solamente chiede che il progetto stesso si applichi ai processi in corso tenendo conto delle udienze finora tenute.

Propone in questo senso un emendamento.

APRILE, giustifica le disposizioni del progetto di legge quali sono proposte dalla commissione, notando che ad eventuali lacune del disegno di legge si potrà provvedere con una riforma del Codice di procedura penale.

Rileva l'inopportunità di un intervento legislativo in un processo in corso; e prega il guardasigilli di consentire che il progetto abbia un carattere interamente generale. (Bene).

LEMBO, dichiara di essere favorevole al disegno di legge ma crede eccessivo il numero di sessanta udienze stabilito per la concessione di una indennità maggiore ai giurati; perciò chiede che l'indennità stessa sia accordata per sentimento di giustizia, e senza prefissione di termini.

CAVAGNARI, è d'avviso che meglio sarebbe stato risolvere intero il problema della giuria in occasione della riforma del Codice di procedura penale.

In ogni modo considera inopportuna la prefissione dei termini, e perciò si unisce alle considerazioni dell'on. Lembo.

GALLINA GIACINTO, rileva essere unanime il consenso intorno all'opportunità del progetto di legge; ma considera eccessivo il numero proposto di sessanta udienze, e propone che sia ridotto a trenta.

PASQUALINO-VASSALLO, dichiara di non essere favorevole al progetto di legge, notando che se l'indennità ai giurati deve esse considerata come un compenso legittimo, non c'è ragione di concederla con limitazione di termini.

PALA, accetta il disegno di legge trattandosi di un provvedimento puramente provvisorio, determinato da ragioni d'equità e di urgenza e limitato per motivi d'indole finanziaria.

Perciò prega la Camera di approvarlo.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia, giustizia e dei culti nota che le molte e importanti osservazioni svolte dai vari oratori trovano la sede opportuna non in questo disegno di legge, ma nel progetto del nuovo Codice di procedura penale che è già sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il progetto di legge che si discute provvede solamente, e in via transitoria, ad eliminare alcuni dei più gravi inconvenienti messi in luce dall'esperienza quotidiana, e tenendo conto dei limiti necessariamente imposti dalle esigenze del bilancio (*Vive approvazioni*).

CAO-PINNA, relatore, si unisce alle considerazioni del guardasigilli, confidando che la Camera vorrà dare senz'altro il suo voto al disegno di legge (*Bene*).

CONGIU, all'art. 1, propone un emendamento nel senso che la maggiore indennità sia concessa ai giurati calcolando la durata dei dibattimenti a giorni anzichè a udienze, e fissando la durata medesima in sessanta giorni.

ROTA ATTILIO propone che l'art. 1 sia emendato sostituendo il limite di trenta udienze.

DE NAVA, prega il guardasigilli di modificare la dizione dell'articolo nel senso di meglio precisare quando è che si deve corrispondere l'indennità.

PALA, crede che la formula dell'articolo sia chiarissima, in quanto stabilisce che la indennità si corrisponde pei dibattimenti che durano 60 giorni o più.

PRESIDENTE, legge i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole « che durino più di 60 udienze » e le altre « ove essi ne facciano domanda ».

Pasqualino-Vassallo, ed altri.

Sostituire al primo comma:

« A giurati che prestino servizio oltre i 15 giorni assegnati alla quindicina sarà corrisposta, pel tempo posteriore, la indennità giornaliera di L. 7 se non residenti nel comune di convocazione della Corte e di L. 4 se residenti in detto comune ».

Alessio Giovanni, ed altri.

Sostituire alle parole « più di 60 udienze » queste « più di 30 udienze ».

Rota Attilio — Gallina G.

Dopo il primo comma aggiungere « L'indennità comincerà a decorrere dalla prima udienza del dibattimento successivo alla quindicina ».

De Nava.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti, osserva che le varie proposte di emendamento servirebbero ad alterare il concetto informatore e l'economia del disegno di legge. Perciò dichiara di mantenere l'art. 1° nel testo concordato con la Commissione però portando a cinquanta il numero delle udienze.

PASQUALINO-VASSALLO e ALESSIO GIOVANNI ritirano i loro emendamenti.

(Si approva l'art. 1°).

APRILE, all'art. 2, ripete la preghiera di sopprimere l'accenno ai processi in corso, essendo evidente che la legge dovrà essere applicata non appena sanzionata.

CANEVARI insiste nel domandare che, pei processi in corso, si accordino le indennità ai giurati anche per le udienze tenutesi prima dell'approvazione del disegno di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia, giustizia e dei culti, prega l'on. Aprile di non insistere; e prega che l'art. 2 sia approvato nel testo dell'art. 4 del progetto ministeriale con l'aggiunta delle parole: « avuto riguardo alle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso ».

(Il disegno di legge è approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (883).

BALDI, nota la grande necessità del personale assistente nelle cattedre universitarie, e prega il ministro di abbreviare i termini stabiliti col disegno di legge.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica, assicura l'on. Baldi che, prima della scadenza dei termini, presenterà un disegno di legge per provvedere alla sistemazione definitiva degli assistenti.

Dichiara di accettare un emendamento all'art. 1 proposto dall'on. Rava.

(Il disegno di legge è approvato).

Discussione del disegno di legge: Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontojatria (Modificato dal Senato) (497-*B*).

SCELLINGO, crede che sarebbe stato meglio sostituire la parola *stomatologia* a quella *odontojatria*; e soggiunge che in ogni modo, l'insegnamento dovrà essere impartito in tutte le Università del Regno.

RAMPOLDI, relatore, osserva che non si poteva accettare la sostituzione proposta dall'on. Scellingo, per non estendere la portata del disegno di legge.

Accetta invece che si istituiscano più scuole di odontojatria, o che si lasci facoltà al ministro sopprimendo il secondo comma.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica, accetta la soppressione del secondo comma; e propone un emendamento all'articolo 4 per disciplinare la continuazione dell'esercizio dell'odontojatria.

CORNAGGIA, si unisce al ministro nel chiedere la soppressione del secondo comma dell'art. 2.

CABRINI, non consente nell'opportunità di istituire una sola scuola di perfezionamento; ma accetta la soppressione del secondo capoverso.

SCELLINGO e BASLINI, accettano pure questa soppressione.

NUVOLONI, all'articolo 3, propone un emendamento per estendere il disegno di legge a quei connazionali che esercitano l'odontojatria da oltre cinque anni, e sono provvisti dei diplomi relativi, conseguiti all'estero.

SCELLINGO, crede che l'art. 3 della legge potrebbe essere applicato a tutti coloro che esercitano l'odontojatria da oltre cinque anni.

NUVOLONI, crede necessaria una distinzione fra gli empirici e gli studiosi: e perciò insiste nel suo emendamento.

COLONNA DI CESARO', propone il seguente emendamento;

Aggiungere al 1° comma:

Varrà come titolo agli effetti sopraddetti un certificato comprovante la frequenza per un triennio ai corsi di odontoiatria in Università nazionali o in scuole estere di carattere governativo o riconosciute dallo Stato.

PANTANO, si unisce all'emendamento proposto dall'onorevole Di Cesarò.

CORNAGGIA, accetta la proposta dell'on. Di Cesarò, e l'emendamento suggerito dall'onorevole ministro.

RAMPOLDI, relatore, osserva che l'art. 3 non si riferisce ai meccanici-dentisti e agli empirici, ma a coloro che da otto anni esercitano l'odontojatria.

Accetta la proposta dell'on. Di Cesarò, e l'aggiunta suggerita dall'onorevole ministro.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica, accetta l'emendamento dell'on. Di Cesarò, e prega l'on. Nuvoloni di non insistere nel suo.

(Si approvano l'art. 3 sulla proposta dell'on. Di Cesarò; e l'art. 4 con modificazioni proposte dal ministro).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia, giustizia e dei culti, presenta il disegno di legge, approvato dal Senato: Sulla cittadinanza.

TEDESCO, ministro del tesoro, presenta i seguenti disegni di legge: Garanzia sui mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Maggiori assegnazioni di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12.

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12.

ROMANIN-JACUR, presenta la relazione sul disegno di legge: Provedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.

FULCI, presenta la relazione sul disegno di legge: Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati (958).

FACTA, ministro delle finanze, presenta la relazione sull'Amministrazione generale delle finanze.

La seduta termina alle 12.55.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del vicepresidente GIRARDI.

La seduta comincia alle 14.45.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

Interrogazioni.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo all'on. De Felice-Giuffrida circa le bonifiche del Lago di Lentini e delle paludi Celsari, dichiara che i progetti esistenti sono risultati inattuabili per difficoltà di vario ordine e sono allo studio nuovi progetti esecutivi.

DE FELICE GIUFFRIDA, lamenta che, mentre i progetti sono allo studio, si ritardi indefinitamente un'opera che deve redimere dalla malaria una intera regione. Insiste perchè si provveda senza ulteriori indugi.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. De Cesare, circa la costruzione dell'ultimo tronco della strada lungo la costiera amalfitana.

Dichiara che sarà provveduto all'appalto dei lavori quando saranno intervenuti accordi col Ministero del tesoro circa lo stanziamento delle somme necessarie.

PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro, dichiara che i fondi relativi a questa spesa saranno compresi in un disegno di legge per opere pubbliche da eseguirsi nel quadriennio: disegno che è allo studio, e che sarà a suo tempo presentato alla Camera.

DE CESARE, lamenta il ritardo, che è di grave pregiudizio agli interessi dei comuni della costiera amalfitana, ed in ispecie delle frazioni del comune di Amalfi, che rimangono ingiustamente ed illegalmente privi di comunicazioni.

Osserva che i fondi necessari non dovrebbero mancare, essendo stati stanziati con leggi precedenti.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi, risponde agli onorevoli Cabrini e Longinotti circa la costruzione delle reti telefoniche Cremona-Ostiano e Cremona Robecco-Pontevico.

Dichiara che gli enti locali interessati hanno versato i loro contributi solo da alcuni mesi, quando già erano in corso impegni per la costruzione di altre linee, che hanno perciò avuto la precedenza.

Ora i lavori sono stati iniziati per la prima delle due linee, e presto lo saranno per la seconda.

CABRINI, è soddisfatto.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, rispondendo all'on. Micheli circa la riforma della legislazione vigente per le piccole cooperative, dichiara che il nuovo disegno di legge è pronto, è stato sottoposto all'esame di una apposita commissione, e sarà presentato alla Camera il più sollecitamente possibile.

MICHELI, prende atto della dichiarazione.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, rispondendo all'on. Baldi, dichiara, che l'autorità prefettizia ha ordinato la riapertura della chiesa di San Rocco in Savignano, recentemente chiusa per disposizione dell'autorità comunale, perchè la chiesa era da tempo immemorabile aperta al culto, e perchè la chiusura poteva esser causa di disordini da parte della popolazione interessata.

Quanto alla questione se la chiesa sia, o non, di patronato comunale, deciderà in proposito l'autorità giudiziaria, avendo la curia promosso giudizio contro il comune.

BALDI, premesso che la chiesa era stata chiusa provvisoriamente e per necessità amministrative, in seguito a regolare deliberazione della Giunta comunale, afferma che l'autorità politica non avrebbe dovuto intervenire arbitrariamente, in pregiudizio del diritto del comune, mentre la questione attende una soluzione giudiziaria. Un tale intervento ha giustamente irritato la popolazione di Savignano.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, assicura che il provvedimento governativo non è stato ispirato a nessun sentimento di parzialità, ma solo alla obiettiva tutela dell'ordine e del diritto.

Presidenza del presidente MARCORA.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica i seguenti telegrammi:

« S. E. cav. Marcora,

« presidente della Camera dei deputati,

« Roma,

« Mi è di grande conforto il sapere condiviso dalla rappresentanza nazionale il nuovo profondo dolore, che affligge la mia famiglia. Esprimo a lei ed agli onorevoli deputati, anche a nome della Regina, cordiali grazie del gentile pensiero.

« VITTORIO EMANUELE ».

« S. E. Marcora,

« presidente della Camera dei deputati,

« Roma.

« In questa nuova e grandissima sventura, che mi colpisce, dolce conforto è il compianto della rappresentanza nazionale.

« A lei ed ai colleghi suoi della Camera i più affettuosi ringraziamenti.

« La misura del dolore sarebbe colma, se non mi sorreggesse l'esempio della rassegnazione e del coraggio, che viene dalla tomba stessa, che ora si dischiude.

« Sua aff.ma

« MARGHERITA ».

(Segni generali di approvazioni).

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione » (88).

PECORARO, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che il disegno di legge per il monopolio delle assicurazioni sulla vita rappresenta un errore politico e finanziario destinato ad atrofizzare nel paese lo spirito di previdenza e a rendere sempre più difficile l'attuazione di un sistema di pensione per gli operai, passa all'ordine del giorno ».

Nelle presenti condizioni della Camera non crede sia il caso di illustrare con copia di argomenti tale ordine del giorno.

Solo osserva che il proposto monopolio distrugge il principio della mutualità nelle assicurazioni, vulnerando così la stessa libertà di associazione.

Aggiunge che, per quanto riguarda Palermo e la Sicilia, il disegno di legge varrà a spegnere il sentimento che ora appena si va affermando della previdenza.

Protesta contro la nota regionale, portata in questa Camera dall'on. Buonanno, e dichiara che voterà contro la legge (Approvazioni — Congratulazioni).

RUBINI, nota essere ormai ammessi dagli stessi fautori del disegno di legge, che comunque si stimino i proventi del monopolio, essi saranno assolutamente inadeguati a provvedere le promesse pensioni di vecchiaia.

Invita pertanto il Governo a proporre altri, diretti e più efficaci provvedimenti intesi al conseguimento dello scopo eminentemente umanitario.

Propone poi che, intanto, a partire dal corrente esercizio, l'incremento delle entrate effettive sia destinato per la metà agli ulteriori crescenti bisogni dei servizi, e per l'altra metà alla costituzione del fondo per le pensioni di vecchiaia.

Presenta in questo senso un ordine del giorno.

Ricorda di essere stato, colle parole e coi fatti, pertinace propugnatore delle pensioni operaie.

Espone le basi tecniche della soluzione di questo grande problema, calcolando le relative previsioni finanziarie. Osservando che un siffatto problema non tollera soluzioni parziali, fa voti che esso sia coraggiosamente affrontato e integralmente risoluto (Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano coll'oratore).

CRESPI DANIELE, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, disapprovando il nuovo indirizzo segnato alla politica economica del paese col progetto di monopolio delle assicurazioni, passa all'ordine del giorno ».

Nelle condizioni presenti della Camera, e in attesa che il Governo manifesti il suo pensiero, crederebbe opportuno che il seguito della discussione fosse rimesso a domani (Commenti in vario senso).

PRESIDENTE osserva che è necessario procedere innanzi nello svolgimento degli ordini del giorno, sui quali il presidente del Consiglio, oggi assente per doloroso pubblico ufficio, e che sarà di ritorno domani, esprimerà il pensiero del Governo.

Voci. Avanti!

CRESPI DANIELE afferma che il disegno di legge è stato condannato dalla coscienza del paese.

Dichiara il progetto inutile, improvvido, intempestivo.

Riassume le critiche, d'ordine giuridico, tecnico e finanziario, mosse al disegno di legge. Afferma che lo Stato assicuratore non avrà la fiducia del pubblico.

Nota pure che lo Stato, con questo disegno di legge, verrà a sottrarre alla libera industria una ingente quantità di capitali.

Afferma infine che questa proposta vulnera profondamente i principî fondamentali e le fonti prime della vita industriale italiana.

Tutte indistintamente le regioni d'Italia devono quindi ugualmente desiderare che questa legge sia respinta.

Termina ricordando parole di Luigi Luzzatti, che suonano severa condanna del monopolio (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

Sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE propone che il seguito di questa discussione sia rimesso alla seduta di domani, in cui sarà presente l'onorevole presidente del Consiglio (Commenti).

CAVAGNARI propone che si continui la discussione (Commenti — Rumori).

RICCIO crede sarebbe bene rimettere la discussione a domani, anche perchè soltanto domani la commissione, udito il Governo, potrà esprimere il proprio avviso sugli emendamenti presentati (Commenti).

SONNINO si associa all'on. Riccio, anche per un riguardo all'onorevole presidente del Consiglio (Bene), e nel convincimento che domani molti colleghi, che hanno proposto ordini del giorno, potranno rinunziare a svolgerli.

ALESSIO crede che, ai termini del regolamento, sia necessario continuare nello svoglimento degli ordini del giorno (Commenti — Rumori).

PANTANO sarebbe disposto a rimandare a domani, per doverosa deferenza al presidente dell'Assemblea. Diversamente crederebbe si dovesse continuare.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, dichiara che il Governo è agli ordini della Camera. La proposta del presidente della Camera era dettata da una mera ragione di pratica opportunità.

Non crede però che, come ha accennato l'on. Riccio, il fatto della presenza di nuovi emendamenti renda necessario il differimento.

PRESIDENTE ha inteso, colla sua proposta di rendersi interprete del desiderio espresso da molti colleghi di ogni parte della Camera.

Rileva come gli emendamenti siano indipendenti dallo svolgimento degli ordini del giorno. Ad ogni modo, poichè sulla proposta di continuare la discussione è stata presentata una domanda di votazione nominale (Rumori) crede sia meglio mettersi tutti di accordo e rimettere il seguito della discussione a domani (Bene — Bravo — Applausi).

CAVAGNARI non insiste nella sua proposta (Benissimo).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annuncia che la Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del collegio di Gerace Marina Sarà discussa lunedì.

Votazione segreta.

DE AMICIS, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati (884):

Favorevoli 200
Contrari 47

(La Camera approva).

Modificazioni all'art. 264 dell'ordinamento giudiziario del 1865 nella parte che riguarda l'indennità dovuta ai giurati (898):

Favorevoli 207
Contrari 40

(La Camera approva).

Proroga del termine fissato dall'art. 31 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (883):

Favorevoli 199
Contrari 48

(La Camera approva).

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (497-B):

Favorevoli 187
Contrari 60

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione :

Abbiate — Abbruzzese — Abozzi — Agnetti — Agnini — Aguglia — Albasini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Amato — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Angiulli — Arlotta — Artom — Auteri-Berretta.

Bacchelli — Badaloni — Baldi — Balsano — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Bertolini — Bettòlo — Bianchini — Bignami — Bizzozero — Boitani — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Boselli — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Caetani — Calda — Callaini — Camera — Cameroni — Campi — Canepa — Capaldo — Capece-Minutolo Alfredo — Cappelli — Caputi — Carcano — Cardàni — Carmine — Cartia — Caso — Casalini Antonio — Cavagnari — Cavina — Celesia — Cermenati — Cerulli — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Ciacci Gaspare — Cimati — Ciocchi — Congiu — Coris — Cornaggia — Cosentini — Credaro — Crespi Daniele — Crespi Silvio — Cutrufelli.

Dagosto — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — Degli Occhi — Della Porta — De Luca — De Michele-Ferrantelli — De Nava Giuseppe — De Novellis — De Seta — Devecchi — Di Cambiano — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Trabìa.

Ellero.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Ferraris Carlo — Fiamberti — Fortunati — Foscari — Fraccacreta — Fradeletto — Frugoni — Fulci — Fumarola — Furnari — Fusco Alfonso.

Galimberti — Gallenga — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gangitano — Gerini — Giacobone — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Giulietti — Giusso — Goglio — Grippo — Guarracino — Guicciardini.

Hierschel.

Joele.

Lacava — La Lumia — Landucci — Larizza — La Via — Lembo — Libertini Gesualdo — Longo — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Magni — Malcangi — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Maraini — Marazzi — Marcello — Margaria — Martini — Maury — Meda — Mendaja — Mezzanotte — Miari — Micheli — Modica — Molina — Montauti — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Tommaso — Moschini.

Nava Ottorino — Negri de Salvi — Niccolini Giorgio — Nitti — Nuvoloni.

Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Padulli — Pala — Paniè — Pansini — Pantano — Papadopoli — Paparo — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Perron — Pescetti — Pilacci — Pistoja — Podestà — Pozzato — Prampolini.

Raineri — Rampoldi — Rava — Ridola — Rizza — Rizzone — Rocco — Romanin-Jacur — Rossi Cesare — Rossi Eugenio — Rota Attilio — Rota Francesco — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Sanjust — Santamaria — Saporito — Scalini — Scalori — Scano — Scellingo — Schanzer — Semmola — Sighieri — Silj — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Suardi.

Talamo — Tassara — Taverna — Torlonia — Torre — Toscano — Tovini — Trapanese — Turbiglio — Turco.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Venditti — Vicini.

Sono in congedo:

Bettoni — Brizzolesi — Brunialti.
Cannavina — Cantarano — Chimirri.
Fabri.
Matteucci — Mazzitelli
Pozzi Domenico.

Sono ammalati:

Bianchi Emilio.
Cesaroni — Colosimo.
Graziadei.
Mirabelli.
Pellegrino.
Wollemborg.

Assenti per ufficio pubblico:

Aubry.
Calisse.
Montù.
Stoppato.

In missione:

Da Como — Di Rovasenda
Visocchi.

Presentazione di relazioni.

DI CAMBIANO, presenta la relazione sul disegno di legge: « Garenzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti (969) ».

CAMERA, presenta la relazione sul disegno di legge « Maggiori assegnazioni di fondi sul capitolo 42 del bilancio di agricoltura, industria e commercio per il 1910-911 (968) ».

AGUGLIA, presenta la relazione del disegno di legge: « Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-912 (967) ».

Interrogazioni e interpellanze.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se ha notizie di preferenze accordate dalla stazione di Civitavecchia agli speditori di bestiame diretto allo scalo di Roma, e se e quali provvedimenti intenda adottare perchè inconvenienti del genere non si rinnovino.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per apprendere quali provvedimenti intenda adottare per venire in soccorso della popolazione di Baiso (Reggio Emilia) colpita da terribile grandinata che la privava d'ogni risorsa.

« Cottafavi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se, essendosi ripetuta, dopo il primo avvenuto sconfinamento una seconda incursione a Cima Mandriolo di un riparto di truppe austriache, non abbia ancora ritenuto necessario di richiamare l'attenzione dello Stato alleato sulla convenienza che non si ripetano simili deplorevoli incidenti.

« Negri de Salvi, Camerini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se sia lecito lasciare ancora insoluta la questione delle acque, a Palermo, prolungando una situazione che potrebbe compromettere gravemente le condizioni della pubblica salute.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione sullo stato di completo abbandono e di deperimento in cui è lasciata in Val di Castello, Pietrasanta, la casa ove nacque Giosuè Carducci.

« Montauti ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del tesoro sui criteri con cui avvengono le promozioni nella avvocatura erariale e vi si dispongono i tramutamenti.

« Giulio Alessio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e del tesoro per sapere se credano rispondente agli alti fini di equità cui deve informarsi ogni azione dello Stato, il negare per asserite necessità di forma procedurale, a tre ex operai borghesi delle officine di artiglieria di Torino, Darbesio Rocco, De Maria Rocco e Castagneris Angelo, la pensione eguale a quella per le stesse ragioni e in identiche condizioni ottenuta dal loro compagno Marengo Michele per liquidazione sancita dalla Corte dei conti a sezioni unite.

« Di Cambiano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se sia vero che il maresciallo dei carabinieri di Taggia abbia vietato al Comitato centrale della Federazione degli agricoltori liguri di usare, per le sue adunanze, della sala della Società del tiro a segno, concessa dalla direzione, e, nell'ipotesi affermativa, se non ritenga quest'atto arbitrario e biasimevole.

« Canepa ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia, perchè, in conformità agli affidamenti dati in sede di discussione del bilancio di giustizia, dica quali provvedimenti si sono presi perchè a Milano si possa rintracciare esternamente il fabbricato ed internamente l'andito agli uffici dei giudici istruttori e della procura del Re. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Beltrami ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti urgentissimi intenda adottare per frenare l'espandersi dell'afta epizootica nei migliori pascoli delle nostre prealpi e nelle vallate, recando gravi danni, e colla minaccia di danni maggiori. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

« Attilio Rota, Paolo Bonomi, Benaglio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda giusto accogliere la preghiera del comune di Rimini perchè il secondo treno diretto Ancona-Milano (che ha una fermata di 14 minuti in Rimini) faccia salire viaggiatori anche alla stazione di Rimini stessa. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Rava ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per sapere quali siano i motivi delle incredibili lentezze con le quali l'Economato generale di Venezia esamina le partite ad esso affidate, e in modo particolare perchè da oltre sei mesi non si dia una risposta circa la vendita di alcuni appezzamenti di terreno alle fabbricerie di Roana e Pedescala di Rotzo (Vicenza). (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Brunialti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che anno prodotto il ritardo dei lavori di manutenzione dello stradale Termini-Taormina nei tronchi compresi nella provincia di Palermo; e gli intendimenti del ministro per provvedersi sollecitamente onde evitare ulteriore ritardo che potrebbe riuscire di grave danno al transito generale ed all'esercizio della linea postale automobilistica fra Termini-Petralia-Ganci-Nicosia, che è la più importante del Regno per la lunghezza del percorso e per la popolazione che deve servire. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Eugenio Rossi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda opportuno di concedere il ribasso del 75 per cento alle comitive di Società operaie, professionali o patriottiche per visitare le Esposizioni di Torino, di Roma e di Firenze. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Valvassori-Peroni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per conoscere se si sono date opportune disposizioni all'intendente di finanza di Caserta per lo accertamento (ai fini del doveroso condono della tassa fondiaria) dei danni arrecati da recente nubifragio al territorio dei comuni di Caserta, Maddaloni, San Leucio, Valle Castelmorrone, con completa distruzione dei prodotti. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Santamaria ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti si sono presi e si prenderanno per allieviare i danni arrecati da recente nubifragio ai coloni e proprietari di Caserta, Maddaloni, Valle, S. Leucio, Castelmorrone per la perdita quasi totale dei prodotti agricoli (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Santamaria ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quando si provvederà alla esecuzione dei lavori nelle stazioni di Ravenna e di Castel Bolognese, reclamati da lunghi anni dalle autorità locali e dal Consigli provinciale di Ravenna e sempre riconosciuti urgenti e necessari (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Rava ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che intenda prendere di urgenza per la efficace tutela della pesca lungo la costa fra Giardini e Messina.

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per conoscere come intenda di provvedere alla soluzione del problema delle pensioni per la vecchiaia dei lavoratori.

« Valvassori-Peroni ».

PRESIDENTE annuncia una proposta di legge del deputato Mezzanotte.

La seduta termina alle 18.15.

DIARIO ESTERO

La situazione politica alquanto tesa, creata dall'incidente di Agadir, volge al meglio.

La stampa estera è tutta informata all'ottimismo, non attribuendosi nessun significato allarmista alle parole di Asquith.

Le quali, giusta il seguente telegramma da Vienna, sono così commentate dalla stampa austriaca:

La *Neue Freie Presse* dice che la politica di Re Edoardo continua.

La *Zeit* reputa che la nuova situazione creata al Marocco è dovuta alla politica di espansione della Francia.

Il *Neues Wiener Tageblatt* dice che l'opinione dell'Austria-Ungheria, che si debba trattare la questione come una questione economica, finirà per prevalere.

Il *Times*, pur riportandole nel resoconto della Camera, non aveva ancora commentato le dichiarazioni di Asquith. Lo fa ora incidentalmente in un articolo sulla situazione marocchina, con queste parole:

Le dichiarazioni del primo ministro Asquith hanno messo fine alla speranza che sembrava essere sorta in Germania, che la Gran Bretagna si sarebbe accontentata di vedere la Germania intavolare trattative con la Francia e con la Spagna sull'avvenire del Marocco e avrebbe permesso alle altre potenze di disporre degli importanti interessi che gli inglesi hanno in questo paese, interessi politici ed economici che l'Inghilterra deve tutelare, avendo soprattutto di mira che la sua posizione navale non possa essere minacciata.

La risposta della Francia alla Germania non è ancora stata redatta. Si volle prima attendere l'arrivo del presidente della Repubblica dall'Olanda e del mi-

Francesco Giuseppe, e S. A. R. il principe di Tyrnova S. M. il Re di Bulgaria.

L'assemblea costituente del Portogallo, come si rileva da un dispaccio da Lisbona, che più oltre pubblichiamo, in segno di omaggio alle virtù dell'estinta Sovrana, sospese ieri per mezz'ora la sua seduta.

CRONACA ITALIANA

In Campidoglio. — Sotto la presidenza del sindaco Nathan il Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, commemorò in principio l'estinta Regina Maria Pia.

Svolte alcune interrogazioni dei consiglieri Caruso, Sabbatini ed altri, il Consiglio approvò varie proposte d'ordine secondario amministrativo e quindi passò alla discussione della proposta: « Impianto di condotture d'acqua per le casette popolari ». La proposta efficacemente discussa venne approvata.

Venne pure approvata quella riguardante la concessione di aerea per il monumento in Roma a Giovanni Bovio.

Il sindaco con elevata parola ricordò il filosofo, l'uomo politico e il patriota, rilevando specialmente la sua grande modestia, per la quale volle vivere e visse povero ed onorato.

Vivissimi applausi, che furono anche una nota di reverenza alla memoria dell'illustre filosofo, accolsero le parole del sindaco.

Dopo l'approvazione di alcuni provvedimenti relativi alle promozioni per gli impiegati amministrativi, la seduta venne tolta alle 23.30.

Il lavoro dei fanciulli. — La Camera dei deputati francese ha approvato la convenzione franco-italiana relativa al lavoro dei fanciulli.

Esami pel notariato. — La sessione degli esami d'idoneità al notariato avrà luogo entro il prossimo mese di agosto. Coloro, quindi, che desiderano esservi ammessi dovranno presentare al Consiglio le loro domande, corredate dei documenti prescritti, non oltre il mese corrente.

Conferenza. — Martedì, alle ore 5.30, nel foyer del teatro Argentina, la signorina Italia Garibaldi terrà una conferenza, illustrata da proiezioni, a favore degli albanesi poveri.

Necrologio. — Colto da improvviso malore si è spenta ieri l'altro in Roma una nobile vita, che era decoro e vanto dell'esercito nostro; quella del generale Camillo Crema, comandante il XII corpo d'armata, con sede a Palermo.

Il generale Crema trovavasi a Roma per prendere parte ai lavori della commissione centrale d'avanzamento.

S. E. il ministro della guerra dispose che la salma del generale fosse trasferita dal luogo di morte allo spedale militare al Celio, e deposta in una camera ardente con gli onori del grado.

Stamane ebbe luogo il trasporto in forma solenne dal Celio alla stazione, da dove la salma sarà trasportata a Cavallermaggiore (Cuneo) dove sarà tumulata nel sepolcreto di famiglia.

Al trasporto assisteva il figlio del compianto estinto, giunto la decorsa notte a Roma.

Italiani all'estero. — L'*Agenzia Stefani* ha da Costantinopoli:

Il ministro dell'interno ha telegrafato al Vali di Tripoli, rinnovando gli ordini di far proseguire per Socna la missione mineralogica italiana, provvedendo alla sua sicurezza con un aumento della scorta.

Marina militare. — La R. nave *Staffetta* è partita da Zanzibar per Kisimayo.

Marina mercantile. — Il *Bologna*, della Società Italia, ha proseguito da Santos per Buenos Aires. — L'*America*, della Veloce, è partito da New York per Napoli e Genova. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, ha transitato da Capo Spartel per Buenos Aires. — Il *Sicilia*, della N. G. I, è partito da Dacar per Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 7. — La classificazione generale pel circuito aereo europeo è finora la seguente: 1° Beaumont, 2° Garros, 4° Vidart.

LONDRA, 7. — I Sovrani sono partiti per l'Irlanda.

PARIGI, 7. — Il Presidente Fallières è ritornato a Parigi, di ritorno dall'Olanda.

LISBONA, 7. — *Assemblea costituente.* — Edoardo Abreu domanda la sospensione della seduta in segno di lutto, in occasione della morte della Regina Maria Pia, figlia di Vittorio Emanuele II.

Il ministro degli esteri, Bernardino Machado, consultato, risponde che aveva intenzione di chiedere all'assemblea una manifestazione identica di sentimenti espressi dalla unanimità della stampa repubblicana.

Egli aggiunge che non si fa invano un simile appello al cuore dei repubblicani.

Alcuni deputati reclamano l'immediata discussione del progetto di costituzione. Sorge un tumulto.

Finalmente si approva la sospensione della seduta per mezz'ora e che l'espressione del rammarico dell'Assemblea figuri nel processo verbale.

Alla ripresa della seduta si comincia la discussione della costituzione.

BRUXELLES, 7. — La Camera ha approvato all'unanimità la convenzione di Berna relativa al lavoro notturno delle donne.

NEW YORK, 7. — Il caldo ha fatto ieri 49 vittime a Boston - 44 a New York - 16 a Filadelfia - 16 a Baltimora - 14 a Pittsburg e 13 a New Haven.

PARIGI, 7. — *Camera dei deputati.* — Breton chiede alla Camera di ritornare per la nomina della Commissione del bilancio all'antico sistema dell'elezione fatta dagli uffici, in luogo del sistema attuale che s'ispira al principio della rappresentanza proporzionale.

Questa proposta provoca un grande tumulto. Dall'estrema sinistra si odono invettive.

La votazione circa il rinvio alla Commissione della proposta Breton dà luogo alla controprova.

Durante la controprova il socialista unificato Colly svolge una mozione a favore della reintegrazione dei ferrovieri.

La Camera è assai agitata.

Il presidente del Consiglio, Caillaux, dice che il Governo ha fatto sapere il suo pensiero nella dichiarazione che la Camera ha approvato con 200 voti di maggioranza. La Camera dirà ora se vuol mutare parere (Rumori). Il Governo è disposto alle più larghe misure di umanità e di giustizia, ma non permetterà che l'ordine venga turbato come minacciano di fare i ferrovieri (Applausi).

Daniel Vincent, pur rifiutando di associarsi alle osservazioni di Colly, parla nello stesso senso. Non bisogna, egli dice, lasciare che il Governo risolva tale questione in un silenzio, che sa d'ipocrisia e di equivoco (Vivi applausi all'Estrema Sinistra).

Il presidente del Consiglio, Caillaux, non può accettare l'ordine del giorno Vincent, lo stesso che la Camera ha votato il 14 aprile scorso, a causa dei commenti fatti dal suo proponente. Egli accetta soltanto l'ordine del giorno di Péchadre e vi pone la questione di fiducia, respingendo la precedenza chiesta per l'ordine del giorno di Colly.

La precedenza per questo ordine del giorno è respinta con 409 voti contro 90.

Vincent domanda quindi la precedenza pel suo ordine del giorno che esprime fiducia nel Governo per ottenere la reintegrazione dei ferrovieri.

Il presidente del Consiglio Caillaux si oppone alla precedenza, che viene respinta con 385 voti contro 130.

Beauregard chiede l'approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice.

Bisogna sapere, egli dice, se, come noi abbiamo creduto, il Governo rinuncia a cercare armi.

Il presidente del Consiglio, Caillaux pone la questione di fiducia perchè sia respinto l'ordine del giorno puro e semplice.

L'ordine del giorno puro e semplice respinto dal Governo, viene respinto con 365 voti contro 171.

Si mette quindi ai voti l'ordine del giorno Péchadre accettato dal Governo, così concepito:

« La Camera, approvando le spiegazioni del Governo conformi alle dichiarazioni ministeriali e confidando in esso, passa all'ordine del giorno ».

Quest'ordine del giorno è approvato con 361 voti contro 81.

Si ritorna quindi alla mozione Brèton.

Il presidente annunzia che dalla controprova della votazione risulta che la proposta di rimandare la mozione Brèton alla Commissione è respinta con 289 voti contro 248.

La mozione Brèton è quindi approvata con 290 voti contro 248.

La seduta è tolta.

LISBONA, 8. — *Assemblea Costituente*. — Durante la seduta Alessandro Braga, parlando sull'insieme del progetto di Costituzione, combatte il sistema presidenziale, l'organizzazione d'una seconda Camera e l'interdizione per i ministri di presentarsi al Congresso.

Antonio Maceiro deplora che il progetto non sia ispirato alla Costituzione portoghese del 1820.

La seduta è quindi rinviata ad oggi.

ATENE, 8. — Informazioni pervenute dal distretto di Coritza (Macedonia sud occidentale) segnalano casi isolati di rifiuto di pagamento di imposte, senza però importanza e senza carattere rivoluzionario.

L'elemento ellenico in questa provincia limitrofa alla Grecia è leale e poco favorevole alle idee rivoluzionarie.

STOCCOLMA, 8. — Il compromesso fra gli impresari di costruzioni edilizie e gli operai è fallito; perciò da lunedì in tutta la Svezia verrà proclamata la serrata.

Quarantamila operai rimangono privi di lavoro.

COLONIA, 8. — La *Kolnische Zeitung* riceve da Berlino che l'ambasciatore di Russia, incaricato di informarsi amichevolmente riguardo alle vedute della Germania sul Marocco, avrebbe avuto una lunga conversazione col segretario di Stato, Kiderlen Waechter.

PARIGI, 8. — Il Senato nella seduta notturna ha terminato la discussione del bilancio.

La seduta è stata tolta alle 2.30 del mattino.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

7 luglio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	761.36.
Termometro centigrado al nord	28.2.
Tensione del vapore, in mm.	10.71.
Umidità relativa a mezzodì	38.
Vento a mezzodì	W.
Velocità in km.	10.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 28.4.
	minimo 17 2.
Pioggia, in mm.	—

7 luglio 1911.

In Europa: pressione massima di 770 sull'Irlanda, minima di 759 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito in Liguria, sud e isole, fino a 2 mill. in Sardegna, poco disceso altrove; temperatura prevalentente diminuita; alcuni venti forti orientali in Emilia, Umbria, Campania e Sardegna, vari nelle Puglie; qualche temporale sulle isole.

Barometro: massimo a 768 al nord, minimo a 764 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali; cielo vario al nord con qualche pioggia; altrove tempo generalmente buono.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 luglio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	28 4	20 4
Genova	1/2 coperto	calmo	30 1	21 1
Spezia	sereno	calmo	28 3	15 4
Cuneo	coperto	—	24 3	17 9
Torino	coperto	—	24 5	19 0
Alessandria	3/4 coperto	—	29 2	17 6
Novara	3/4 coperto	—	29 0	19 8
Domodossola	coperto	—	26 7	17 9
Pavia	coperto	—	18 9	16 7
Milano	coperto	—	31 0	19 6
Como	sereno	—	25 2	19 6
Sondrio	coperto	—	26 5	19 0
Bergamo	coperto	—	23 2	19 4
Brescia	coperto	—	25 8	20 3
Cremona	coperto	—	28 1	18 4
Mantova	3/4 coperto	—	25 4	18 6
Verona	coperto	—	26 2	19 1
Belluno	sereno	—	21 7	15 9
Udine	1/4 coperto	—	24 2	17 9
Treviso	1/2 coperto	—	26 4	19 2
Venezia	coperto	calmo	25 4	19 8
Padova	coperto	—	24 5	19 2
Rovigo	coperto	—	27 7	17 5
Piacenza	coperto	—	25 7	16 0
Parma	coperto	—	27 1	16 8
Reggio Emilia	coperto	—	26 3	15 8
Modena	1/2 coperto	—	25 0	15 9
Ferrara	3/4 coperto	—	25 0	18 5
Bologna	sereno	—	24 6	17 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	30 8	15 0
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	24 2	14 0
Ancona	sereno	legg. mosso	25 6	20 0
Urbino	sereno	—	20 1	15 2
Macerata	sereno	—	25 1	17 3
Ascoli Piceno	sereno	—	24 2	11 5
Perugia	sereno	—	23 6	14 8
Camerino	sereno	—	22 0	13 5
Lucca	sereno	—	30 5	17 2
Pisa	sereno	—	28 8	19 0
Livorno	sereno	calmo	30 0	18 0
Firenze	sereno	—	27 8	19 2
Arezzo	sereno	—	26 6	16 6
Siena	1/2 coperto	—	25 4	14 9
Grosseto	sereno	—	30 4	18 0
Roma	3/4 coperto	—	29 8	17 2
Teramo	sereno	—	25 0	13 4
Chieti	sereno	—	23 8	14 0
Aquila	1/4 coperto	—	23 9	11 7
Agnone	sereno	—	20 5	10 9
Foggia	sereno	—	25 0	15 0
Bari	sereno	molto agit.	23 5	16 8
Lecce	sereno	—	26 4	18 8
Caserta	1/4 coperto	—	27 3	18 5
Napoli	sereno	calmo	27 4	18 1
Benevento	1/4 coperto	—	27 0	11 6
Avellino	1/2 coperto	—	24 0	16 6
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	21 4	11 7
Cosenza	sereno	—	29 0	15 0
Tiriolo	sereno	—	29 7	16 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	31 7	23 8
Palermo	sereno	calmo	32 6	18 6
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	27 0	22 0
Caltanissetta	sereno		30 0	23 7
Messina	1/4 coperto	calmo	28 5	21 2
Catania	1/2 coperto	legg. mosso	28 6	20 8
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	26 9	18 6
Cagliari	1/2 coperto	calmo	30 2	21 5
Sassari	1/2 coperto	—	29 5	18 4

TUMINO RAFFAELE, *gerente*. Tipografia delle Mantellate.